



Bruxelles, 7 marzo 2017  
(OR. en)

6960/17

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2016/0105 (COD)**  
**2016/0106 (COD)**

---

**FRONT 105**  
**VISA 89**  
**CODEC 318**  
**COMIX 171**

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Comitato misto
in data:	2 marzo 2017
n. doc. prec.:	6572/17 FRONT 92 VISA 71 CODEC 246 COMIX 145
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

---

Nella riunione del 2 marzo 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo che figura nell'allegato.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono sottolineate e indicate con [...].

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) [...],

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. Nella comunicazione del 13 febbraio 2008 intitolata "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea"<sup>3</sup> la Commissione ha evidenziato la necessità, nell'ambito della strategia europea di gestione integrata delle frontiere, di istituire un sistema di ingressi/uscite (*entry/exit system* – EES) che registri elettronicamente la data e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri [...] e che calcoli la durata del soggiorno autorizzato.
2. Il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 ha sottolineato l'importanza di continuare i lavori sullo sviluppo della strategia dell'Unione di gestione integrata delle frontiere, anche attraverso un miglior utilizzo delle moderne tecnologie per migliorare la gestione delle frontiere esterne.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> COM(2008) 69 definitivo.

3. Nella comunicazione del 10 giugno 2009 intitolata "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini" la Commissione ha auspicato l'introduzione di un sistema elettronico di registrazione degli ingressi e delle uscite dal territorio degli Stati membri al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne per garantire una gestione più efficace dell'accesso a tale territorio.
4. Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ha invitato ad accelerare i lavori in materia di "frontiere intelligenti". Il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata "Frontiere intelligenti — opzioni e prospettive".
5. Negli orientamenti strategici adottati nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato che lo spazio Schengen, che consente alle persone di viaggiare senza controlli alle frontiere interne, e il crescente numero di persone che viaggiano nell'UE richiedono una gestione efficace delle frontiere esterne comuni dell'UE per garantire una forte protezione. L'Unione deve mobilitare tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere gli Stati membri in questo compito. A tal fine, la gestione integrata delle frontiere per le frontiere esterne dovrebbe essere modernizzata in maniera efficiente in termini di costi per assicurare una gestione intelligente delle frontiere, tra l'altro mediante un sistema di ingressi/uscite, con il sostegno della nuova agenzia per i sistemi IT su larga scala (eu-LISA).
6. Nella comunicazione del 13 maggio 2015 intitolata "Agenda europea sulla migrazione" la Commissione ha osservato che *"[l]'iniziativa "frontiere intelligenti" dovrebbe inaugurare una nuova fase per rendere più efficaci i valichi di frontiera, agevolare l'attraversamento della grande maggioranza dei cittadini di paesi terzi che sono viaggiatori "in buona fede" e rafforzare la lotta contro l'immigrazione irregolare, creando un registro di tutti i movimenti transfrontalieri di cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto della proporzionalità"*.
7. È necessario specificare gli obiettivi dell'EES e la sua architettura tecnica, stabilire le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e definire le responsabilità per il sistema, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali i dati devono essere inseriti, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.
8. L'EES dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri [...], così come ai cittadini di paesi terzi ai quali, in base ad un provvedimento di respingimento, sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata.

L'EES dovrebbe essere applicato presso le frontiere esterne degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen e di quelli che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma per i quali è già stato completato con successo l'accertamento conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile e ai quali è stato concesso l'accesso passivo al sistema d'informazione visti (VIS) al fine di rendere l'EES operativo. Inoltre, l'EES dovrebbe essere applicato presso tutte le frontiere interne degli Stati membri in cui l'EES è operativo e nei quali i controlli non sono ancora stati eliminati. Tuttavia, è opportuno applicare disposizioni specifiche per quanto concerne l'EES presso dette frontiere, in ragione di motivi legati all'economia delle procedure di verifica ivi svolte, senza pregiudicare il livello di sicurezza e il corretto funzionamento dell'EES e fatti salvi gli altri obblighi in materia di controlli di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

8 bis. Il soggiorno autorizzato di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini del presente regolamento ha una durata determinata dall'acquis di Schengen applicabile.

8 ter. Il calcolatore incluso nell'EES dovrebbe tenere conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri in cui l'EES è operativo per il calcolo del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Qualsiasi proroga del soggiorno autorizzato dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni all'atto del successivo ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

In deroga alla regola generale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, in attesa della loro connessione all'EES, i soggiorni nel territorio degli Stati membri in cui l'EES non è operativo dovrebbero essere calcolati separatamente, sulla base di timbri apposti sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi.

8 quater. Il calcolatore dovrebbe tenere conto dei soggiorni negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo solo allo scopo di verificare il rispetto del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni e al fine di verificare il periodo di validità del visto.

Il calcolatore non dovrebbe calcolare la durata del soggiorno autorizzato da un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato da uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo.

Nel calcolare la durata di un soggiorno autorizzato da un visto, il calcolatore non dovrebbe tenere conto dei soggiorni negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo.

9. L'EES dovrebbe avere per obiettivo il miglioramento della gestione delle frontiere esterne, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e la facilitazione della gestione dei flussi migratori. In particolare, ove opportuno, dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.

10. Per conseguire tali obiettivi l'EES dovrebbe trattare dati alfanumerici e dati biometrici (impronte digitali e immagine del volto). Malgrado l'impatto sulla vita privata dei viaggiatori, l'utilizzo delle rilevazioni biometriche si giustifica per due motivi. In primo luogo, le rilevazioni biometriche rappresentano un metodo affidabile per identificare i cittadini di paesi terzi rinvenuti nel territorio degli Stati membri senza documento di viaggio o altro mezzo di identificazione, un modus operandi comune dei migranti in situazione irregolare. In secondo luogo, la biometria permette il raffronto più affidabile tra i dati di ingresso e di uscita dei viaggiatori regolari. L'uso delle immagini del volto in combinazione con i dati relativi alle impronte digitali consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

11. Se fisicamente possibile, dovrebbero essere registrate nell'EES quattro impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per permettere una verifica e un'identificazione precise (assicurando che il cittadino di paese terzo non sia già registrato sotto un'altra identità o con un altro documento di viaggio) e per garantire la disponibilità di dati sufficienti in ogni circostanza. Le impronte digitali del titolare del visto sono verificate nel sistema d'informazione visti (VIS) istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio<sup>1</sup>. L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto e dei cittadini di paesi terzi titolari di visto dovrebbe essere registrata nell'EES. Le impronte digitali e l'immagine del volto [...] dovrebbero essere utilizzate come [...] identificatore biometrico per verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi precedentemente registrati nell'EES fintanto che i loro fascicoli individuali non siano stati cancellati. [...] Al fine di tener conto delle specificità di ogni valico di frontiera e dei diversi tipi di frontiere, per ogni attraversamento di frontiera le autorità nazionali dovrebbero stabilire se occorre che le impronte digitali o l'immagine del volto siano utilizzate come principale identificatore biometrico per effettuare le verifiche necessarie.
12. L'EES dovrebbe essere composto da un sistema centrale, che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici, un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e da un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le interfacce uniformi nazionali. Ciascuno Stato membro dovrebbe connettere le infrastrutture nazionali [...] necessarie per le verifiche di frontiera all'interfaccia uniforme nazionale.
13. È opportuno che sia stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS mediante un canale [...] di comunicazione automatico tra i sistemi centrali affinché le autorità preposte alle verifiche di frontiera che utilizzano l'EES possano consultare il VIS al fine di estrarre dati relativi ai visti e costituire o aggiornare la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento [...], affinché le autorità preposte alle verifiche di frontiera possano verificare la validità del visto e l'identità del titolare del visto mediante la consultazione automatica [...] delle impronte digitali nel VIS alle frontiere [...] presso cui l'EES è operativo e affinché le autorità preposte alle verifiche di frontiera possano verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nel VIS mediante le impronte digitali. L'interoperabilità dovrebbe anche consentire alle autorità preposte alle verifiche di frontiera e a quelle competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare direttamente l'EES a partire dal VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni, così come [...] di aggiornare i dati relativi ai visti nell'EES nel caso in cui un visto sia annullato, revocato o prorogato. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>. L'avvio dei processi automatizzati tra l'EES e il VIS dovrebbe in ogni caso essere oggetto di conferma da parte dell'autorità interessata.

---

<sup>1</sup> Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

14. È opportuno che il presente regolamento definisca le autorità degli Stati membri che possono essere autorizzate ad accedere all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici dell'EES e nella misura necessaria all'assolvimento dei loro compiti.
15. Ogni trattamento dei dati dell'EES dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare l'EES le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti, senza alcuna discriminazione basata su motivi quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
16. Nella lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità designate [...] dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per identificare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi a reati di terrorismo, alla tratta di esseri umani o al traffico di droga. L'accesso alle informazioni contenute nell'EES è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine dei reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio<sup>1</sup> e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>2</sup>. I dati generati dall'EES possono essere utilizzati come strumento di verifica dell'identità sia nei casi in cui il cittadino di paese terzo ha distrutto i propri documenti che nei casi in cui le autorità designate [...] indagano su un reato avvalendosi delle impronte digitali o dell'immagine del volto e desiderano determinare un'identità. Tali dati possono anche essere utilizzati come strumento di intelligence criminale per raccogliere prove risalendo alle rotte di viaggio di una persona sospettata di aver commesso un reato o di una vittima di reato. Pertanto, è opportuno che i dati dell'EES siano accessibili alle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia ("Europol"), nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Le condizioni di accesso all'EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi dovrebbero essere tali da permettere alle autorità di contrasto degli Stati membri di affrontare i casi di sospetti che ricorrono a identità multiple. A tale scopo, l'ottenimento di un riscontro positivo durante la consultazione di una banca dati pertinente prima dell'accesso all'EES non dovrebbe impedire tale accesso.

17. Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'indagine di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala UE. Di conseguenza, anche Europol dovrebbe poter accedere all'EES nell'esercizio dei suoi compiti e conformemente alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).

<sup>2</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

<sup>3</sup> Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

18. L'accesso all'EES a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi costituisce un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'EES. Un'ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire alla persona di adeguare il proprio comportamento e deve tutelare dall'arbitrarietà nonché indicare con sufficiente chiarezza la portata del potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. In una società democratica qualunque ingerenza deve essere necessaria per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e deve essere commisurata all'obiettivo legittimo che intende perseguire.
19. Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, ossia una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nel campo della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'EES, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nell'EES, rappresenterebbe, per le autorità designate [...] degli Stati membri, uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste in impronte digitali latenti.
20. È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso centrale attraverso cui sono inoltrate le richieste di accesso ai dati dell'EES e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale accesso a fini specifici di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
21. Le richieste di accesso ai dati conservati nel sistema centrale dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso centrale e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere accesso ai dati dell'EES non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. Il punto di accesso centrale dovrebbe essere un organismo o un'entità cui il diritto nazionale attribuisce l'incarico di esercitare l'autorità pubblica ed essere in grado, per qualità ed entità del suo personale, di verificare efficacemente che nel caso concreto siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso all'EES. I punti di accesso centrale dovrebbero agire in modo indipendente dalle autorità designate ed essere responsabili di garantire, in modo indipendente, il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso previste dal presente regolamento. [...] Nei casi in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, il punto di accesso centrale dovrebbe poter trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.

22. Onde proteggere i dati personali ed escludere le ricerche sistematiche, il trattamento dei dati dell'EES dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'EES soltanto quando abbiano ragionevoli motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
23. [...]
24. Ai fini di un confronto e di uno scambio di dati personali efficaci, gli Stati membri dovrebbero attuare e applicare pienamente gli accordi internazionali esistenti e il diritto dell'Unione in materia di scambio di dati personali già in vigore, in particolare la decisione 2008/615/GAI.
25. I dati personali registrati nell'EES non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi dell'EES. Ai fini della gestione delle frontiere è opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni, in modo da evitare che tali cittadini debbano inserire nuovamente i propri dati nell'EES prima della scadenza di detto periodo. Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE<sup>1</sup>, o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE è opportuno conservare [...] ciascuna coppia di cartelle di ingresso/uscita per un periodo massimo di un anno dopo l'ultima uscita. Se non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione di ingresso.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).



26. È necessario conservare i dati per un periodo di cinque anni per consentire alle guardie di frontiera di eseguire le necessarie analisi del rischio previste dal codice frontiere Schengen prima di autorizzare un viaggiatore ad entrare nel territorio degli Stati membri [...]. Il trattamento delle domande di visto negli uffici consolari richiede anche di analizzare lo storico dei viaggi del richiedente per valutare l'utilizzo di precedenti visti e il rispetto delle condizioni [...] del soggiorno autorizzato. La soppressione dell'apposizione del timbro sul passaporto sarà compensata da una consultazione dell'EES. Lo storico dei viaggi disponibile nel sistema dovrebbe quindi coprire un periodo di tempo sufficiente ai fini del rilascio del visto. Il periodo di conservazione dei dati di cinque anni ridurrà la frequenza delle registrazioni ripetute e andrà a vantaggio di tutti i viaggiatori grazie alla diminuzione del tempo medio di attraversamento della frontiera e dei tempi di attesa ai valichi di frontiera. Anche per il viaggiatore che entra solo una volta nel territorio degli Stati membri [...] il fatto che altri viaggiatori che erano già registrati nell'EES non debbano ripetere tale operazione ridurrà i tempi di attesa alla frontiera. Il periodo di conservazione dei dati sarà inoltre necessario per consentire di facilitare l'attraversamento delle frontiere utilizzando acceleratori di processo e sistemi self-service. Tale facilitazione dipende dai dati registrati nel sistema. Un periodo più breve di conservazione dei dati avrebbe un impatto negativo sulla durata delle verifiche di [...] frontiera. Un periodo più breve di conservazione dei dati ridurrebbe inoltre il gruppo di viaggiatori che possono beneficiare di tale facilitazione e pregiudicherebbe in tal modo l'obiettivo dichiarato dell'EES di facilitare l'attraversamento delle frontiere.
27. Lo stesso periodo di conservazione di cinque anni sarebbe necessario per i dati relativi alle persone che non hanno lasciato il territorio degli Stati membri entro il [...] soggiorno autorizzato, onde contribuire alla loro identificazione e al processo di rimpatrio, e per quelli relativi alle persone il cui ingresso per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione] è stato rifiutato. I dati dovrebbero essere cancellati al termine del periodo di cinque anni, a meno che non sussistano motivi per cancellarli prima.
28. È opportuno elaborare norme precise concernenti le responsabilità per lo sviluppo e il funzionamento dell'EES e le responsabilità degli Stati membri in relazione alla connessione all'EES. L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un EES centralizzato conformemente al presente regolamento e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza.
29. È opportuno elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

30. Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, tranne se detto trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
- 30 bis. Fatte salve le norme più specifiche di cui al presente regolamento, al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE, la decisione quadro 2008/997/GAI e il regolamento (CE) n. 45/2001, in funzione del rispettivo campo di applicazione materiale.
31. Il trattamento di dati personali da parte delle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi in virtù del presente regolamento dovrebbe essere soggetto a un livello di protezione dei dati personali previsto dal loro diritto nazionale che sia conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio<sup>2</sup>.
- 31 bis. In conformità della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, le informazioni contenute nell'EES possono essere fornite agli Stati membri in cui l'EES non è operativo e a quelli non soggetti al presente regolamento dalle competenti autorità degli Stati membri le cui autorità designate hanno accesso all'EES in virtù della decisione summenzionata. Tale fornitura di informazioni dovrebbe essere subordinata a una richiesta debitamente motivata e limitarsi ai casi in cui è necessaria per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave. Uno Stato membro in cui l'EES è operativo può fornire tali informazioni solo se è garantito che, su base di reciprocità, lo Stato membro richiedente fornisca le informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita da esso detenute agli Stati membri in cui l'EES è operativo. A tutti i trattamenti successivi dei dati ottenuti dall'EES si applica la decisione quadro 2008/977/GAI.
32. I dati personali ottenuti dagli Stati membri a norma del presente regolamento non dovrebbero essere trasmessi a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né essere messi a loro disposizione, eccetto se necessario in singoli casi per contribuire all'identificazione di un cittadino di paese terzo in relazione al suo rimpatrio e nel rispetto di rigorose condizioni o in un caso eccezionale di urgenza in cui sussista una immediata e seria minaccia di reato di terrorismo o di altri reati gravi e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per quanto concerne le norme sulla trasmissione di dati, il rimpatrio dei soggiornanti fuoritermine dovrebbe essere considerato un importante interesse pubblico. Tali dati dovrebbero essere trasmessi a un paese terzo solo se è garantito che, su base di reciprocità, il paese terzo richiedente fornisca le informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita da esso detenute agli Stati membri in cui l'EES è operativo.

---

<sup>1</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>2</sup> Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

- 32 bis. La trasmissione di dati a un paese terzo, a uno Stato membro in cui l'EES non è operativo o a uno Stato membro non soggetto al presente regolamento che è autorizzata in un caso eccezionale di urgenza in cui sussista una immediata e seria minaccia di reato di terrorismo o di altri reati gravi dovrebbe essere effettuata in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680<sup>1</sup>, una volta che quest'ultima sarà applicabile.
33. Alle attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa dell'EES si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
34. Dovrebbe competere alle autorità di controllo indipendenti istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE verificare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri e al Garante europeo della protezione dei dati istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il Garante europeo della protezione dei dati [...] e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell'EES.
35. Le autorità nazionali di controllo istituite in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio dovrebbero verificare la liceità del trattamento dei dati personali a fini di contrasto da parte degli Stati membri, mentre le autorità di controllo nazionali istituite conformemente all'articolo 33 della decisione 2009/371/GAI dovrebbero verificare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali eseguite da Europol.
36. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 21 settembre 2016.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

37. Il presente regolamento stabilisce rigorose norme di accesso all'EES e le necessarie garanzie. Stabilisce inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo dei trattamenti dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana (articolo 1 della Carta), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5 della Carta), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6 della Carta), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), il diritto di non discriminazione (articolo 21 della Carta), i diritti del minore (articolo 24 della Carta), i diritti degli anziani (articolo 25 della Carta), i diritti delle persone con disabilità (articolo 26 della Carta) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta).
38. Affinché il controllo dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere ad una valutazione ad intervalli regolari. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione.
39. Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.
40. Poiché l'istituzione di un EES comune e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per l'uso dei dati non possono essere conseguite in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguite meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
41. A seguito dell'entrata in funzione del[...]l'EES, è opportuno modificare l'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [...] per quanto concerne gli accordi bilaterali [...] conclusi dagli Stati membri e la durata di oltre 90 giorni su un periodo di 180 giorni del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto [...]. [...]

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

42. I costi previsti dell'EES sono inferiori agli stanziamenti destinati alle "frontiere intelligenti" con regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. Di conseguenza, a seguito dell'adozione del presente regolamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, è opportuno che la Commissione, mediante un atto delegato, riassegni l'importo attualmente destinato allo sviluppo di sistemi informatici per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne.
43. [...]
44. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE.
45. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
46. Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>2</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
47. Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>3</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

<sup>2</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>3</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

48. Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>1</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>2</sup>.
49. Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>3</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>4</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>2</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>3</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>4</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>5</sup> Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

50. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>1</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>2</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio.<sup>3</sup>
51. [Per quanto riguarda Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia, le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al VIS costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen, o ad esso altrimenti connesse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011].
52. L'EES non dovrebbe essere operativo negli Stati membri per i quali non è ancora stato completato con successo l'accertamento conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile e ai quali non è ancora stato concesso l'accesso passivo al VIS al fine di rendere l'EES operativo. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero esservi collegati in conformità della procedura di cui al presente regolamento non appena saranno soddisfatte tutte le condizioni pertinenti,

---

<sup>1</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>2</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>3</sup> Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**CAPO 1**  
**Disposizioni generali**

*Articolo 1*

*Oggetto*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) che registra e conserva i dati relativi alla data, all'ora e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere [...] presso cui l'EES è operativo, ne calcola la durata del soggiorno autorizzato e genera segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere [...] del soggiorno autorizzato, nonché i dati relativi alla data, all'ora e al luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione] e i dati relativi all'autorità dello Stato membro che ha rifiutato l'ingresso e la motivazione di tale provvedimento.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre al capo IV le condizioni alle quali le autorità [...] designate degli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) possono accedere al sistema di ingressi/uscite, a scopo di consultazione, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.



## Articolo 2

### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi che sono ammessi per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione] nel territorio degli Stati membri e sono soggetti a verifiche di frontiera conformemente al regolamento (UE) 2016/399 all'atto dell'attraversamento delle frontiere [...] presso cui l'EES è operativo [...]. Al loro ingresso nel territorio degli Stati membri e all'uscita dallo stesso, esso si applica ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione, o di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un titolo di soggiorno conformemente all'accordo, a seconda dei casi.
2. Il presente regolamento si applica altresì ai cittadini di paesi terzi ai quali sia rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione] nei territori degli Stati membri conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.
3. Il presente regolamento non si applica:
  - a) [...] ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva;
  - b) [...] ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione, o di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un titolo di soggiorno conformemente all'accordo, a seconda dei casi;
  - c) ai titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399, ad eccezione di coloro che sono contemplati nelle precedenti lettere a) e b);

c bis) ai cittadini di paesi terzi che si avvalgono della mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE o della direttiva (UE) 2016/801;

d) ai titolari di visto per soggiorno di lunga durata;

e) ai cittadini di Andorra, Monaco, [...] San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano;

f) alle persone o alle categorie di persone esonerate dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di un'agevolazione per l'attraversamento delle frontiere conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera d), [...] del regolamento (UE) 2016/399;

g) alle persone o alle categorie di persone di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettere e), f), g) e h), del regolamento (UE) 2016/399.

Il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono familiari ai sensi delle lettere a) e b), anche se non accompagnano né raggiungono un cittadino dell'Unione o un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione.

4. Le disposizioni del presente regolamento relative al calcolo della durata del soggiorno autorizzato e alla generazione di segnalazioni dirette agli Stati membri alla scadenza del [...] soggiorno autorizzato non si applicano ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

## Articolo 3

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - 1) "frontiere esterne": le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399;
  - 1 bis) "frontiere interne": le frontiere interne quali definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2016/399;
  - 2) "autorità preposte alle verifiche di frontiera": le autorità competenti incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di procedere alle verifiche sulle persone ai [...] valichi di frontiera presso cui l'EES è operativo a norma dell'articolo 60 del presente regolamento [...];
  - 3) "autorità competenti per l'immigrazione": le autorità competenti incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di:
    - a) verificare all'interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e/o
    - b) esaminare le condizioni di [...] residenza dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni nonché, se del caso, fornire consulenza conformemente al regolamento (CE) n. 377/2004 e/o
    - c) agevolare il ritorno dei cittadini di paesi terzi in un paese terzo di origine o di transito;
  - 4) "autorità competenti per i visti": le autorità [...] quali definite all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 [...];

- 4 bis) "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;
- 5) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del [...] TFUE, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione, o tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, beneficia di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione;
- 6) "documento di viaggio": il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
- 7) "soggiorno di breve durata": il soggiorno ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399;
- 8) "visto per soggiorno di breve durata": il visto quale definito all'articolo 2, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009;
- 8 bis) "visto nazionale per soggiorno di breve durata": l'autorizzazione, rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, per un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro la cui durata non è superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
- 9) ["visto di circolazione": il visto quale definito all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. xxx/20xx che istituisce un visto di circolazione e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 562/2006 e (CE) n. 767/2008[...];
- 9 bis) "visto": il visto per soggiorno di breve durata [e il visto di circolazione];
- 9 ter) "soggiorno autorizzato": il numero esatto di giorni per i quali un cittadino di paese terzo può soggiornare legalmente nel territorio degli Stati membri a partire dalla data d'ingresso conformemente alle disposizioni applicabili;

- 10) "vettore": il vettore quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2016/399;
- 11) "Stato membro competente": lo Stato membro che ha inserito i dati nell'EES;
- 12) "verifica": il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità dell'identità dichiarata (verifica "uno a uno");
- 13) "identificazione": il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica "uno a molti");
- 14) "dati alfanumerici": i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
- 15) "dati relativi alle impronte digitali": i dati sulle quattro impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra, [...] caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità per essere utilizzate in un confronto biometrico automatizzato;
- 16) "immagine del volto": le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità per essere utilizzate in un confronto biometrico automatizzato;
- 17) "dati biometrici": i dati relativi alle impronte digitali e l'immagine del volto;
- 18) "soggiornante fuoritermine": il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative al [...] suo soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;
- 19) "eu-LISA": l'agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011;
- 20) [...];

- 21) "autorità di controllo": le autorità di controllo istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE;
- 22) "autorità nazionale di controllo": ai fini di contrasto, le autorità di controllo istituite in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- 23) [...];
- 24) "dati dell'EES": tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18;
- 25) "contrasto": la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- 26) "reati di terrorismo": i reati che, ai sensi del diritto nazionale, corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
- 26 bis) "autorità designate": le autorità responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi e designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 26;
- 27) "reati gravi": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;
- 28) "sistema self-service": il sistema automatizzato quale definito all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2016/399;
- 29) "varco automatico": l'infrastruttura definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/399;

- 30) "tasso di insuccesso nell'inserimento (FTE)": la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente dei dati biometrici inseriti;
- 31) "tasso di falsa identificazione positiva (FPIR)": la percentuale di corrispondenze ottenute che non pertengono al viaggiatore sottoposto a verifiche;
- 32) "tasso di falsa identificazione negativa (FNIR)": la percentuale di corrispondenze mancate in caso di interrogazione biometrica nonostante l'avvenuta registrazione del viaggiatore con dati biometrici.
2. I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri per la finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. I termini definiti nell'articolo 2 della decisione quadro 2008/977/GAI hanno lo stesso significato nel presente regolamento nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di contrasto.

### Articolo 3 bis

#### Frontiere presso cui si applica l'EES e uso dell'EES a tali frontiere

1. L'EES si applica presso tutte le frontiere esterne degli Stati membri.
2. Gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen introducono l'EES alle loro frontiere interne con gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo.
- 2 bis. Gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen e gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo introducono l'EES alle rispettive frontiere interne con gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e in cui l'EES non è operativo.
- 2 ter. Gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo introducono l'EES alle rispettive frontiere interne quali definite all'articolo 2, punto 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/399.

3. Alle frontiere interne terrestri tra due Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo, tali Stati membri introducono l'EES senza funzionalità biometriche in deroga all'articolo 21, paragrafo 2, terzo e quarto comma, nonché all'articolo 25. A dette frontiere interne, qualora il cittadino di paese terzo non sia ancora registrato nell'EES, il fascicolo individuale è costituito senza registrazione di dati biometrici. I dati biometrici sono aggiunti presso il successivo valico di frontiera dotato di EES operativo con funzionalità biometriche.

#### *Articolo 4*

##### *Istituzione dell'EES*

[...] eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri e in conformità dell'articolo 34, provvede allo sviluppo dell'EES e ne assicura la gestione operativa, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c).

#### *Articolo 5*

##### *Finalità dell'EES*

Tramite la registrazione e la conservazione dei dati in esso inseriti a norma degli articoli da 14 a 18 e la fornitura dell'accesso a tali dati agli Stati membri, [...] l'EES persegue i seguenti obiettivi:

- a) migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera mediante il calcolo e il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato al momento dell'ingresso e dell'uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione];
- b) contribuire all'identificazione di un cittadino di paese terzo [...] che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno di breve durata [o di soggiorno sulla base di un visto di circolazione] nel territorio degli Stati membri;
- c) consentire di identificare e rintracciare i soggiornanti fuoritermine [...] e permettere alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure, anche per aumentare le possibilità di rimpatrio;



- d) consentire la verifica elettronica nell'EES dei respingimenti;
- e) [...] permettere l'automazione della procedura [...] delle verifiche di frontiera [...];
- f) permettere [...] alle autorità competenti per i visti di accedere ai dati riguardanti l'uso lecito di precedenti visti;
- g) informare i cittadini di paesi terzi della durata del loro soggiorno autorizzato;
- h) raccogliere dati statistici concernenti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il superamento del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi al fine di migliorare la valutazione del rischio di soggiorni fuoritermine e di sostenere una politica migratoria dell'Unione basata sui fatti;
- h bis) se del caso, sostenere gli Stati membri nell'attuazione dei programmi nazionali di facilitazione, inclusi l'esame delle domande e la decisione ad esse relativa;
- i) contrastare la frode di identità e l'abuso di documenti di viaggio;
- j) contribuire alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- k) [...]
- l) consentire l'acquisizione di informazioni [...] ai fini delle indagini relative al terrorismo o ad altri reati gravi, [...] compresa l'identificazione degli autori presunti o effettivi e delle vittime di tali reati;
- m) agevolare l'esame di una domanda di protezione internazionale;
- n) agevolare la determinazione della competenza per le domande di asilo.

## Articolo 6

### Architettura tecnica dell'EES

1. L'EES è composto da:
  - a) un sistema centrale;
  - b) un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture [...] nazionali degli Stati membri necessarie per le verifiche di frontiera.
  - c) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS;
  - d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali.
2. Il sistema centrale dell'EES sarà ospitato da eu-LISA nei suoi [...] siti tecnici. Esso fornisce le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di disponibilità, qualità e rapidità di cui all'articolo 34, paragrafo 3.
3. Fatta salva la decisione 2008/602/CE della Commissione<sup>1</sup>, alcuni componenti hardware e software dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES sono condivisi con l'infrastruttura di comunicazione del VIS di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2004/512/CE. [...] È garantita la separazione logica dei dati del VIS e dell'EES.

---

<sup>1</sup> Decisione 2008/602/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce l'architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo (GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3).

## Articolo 7

### Interoperabilità con il VIS

1. eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS per consentire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS. La consultazione diretta tra i sistemi è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (CE) n. 767/2008<sup>1</sup>.
2. Il requisito dell'interoperabilità consente alle autorità preposte alle verifiche di frontiera che utilizzano l'EES di consultare il VIS dall'EES al fine di:
  - a) estrarre e importare automaticamente i dati relativi ai visti direttamente dal VIS per costituire o aggiornare la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento [...] di un titolare di visto nell'EES conformemente agli articoli 13, 14 e 16 del presente regolamento e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;
  - b) estrarre e importare automaticamente i dati relativi ai visti direttamente dal VIS per aggiornare la cartella di ingresso/uscita [...] nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 17 del presente regolamento e agli articoli 13, 14 e 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;
  - c) verificare ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 l'autenticità e la validità del visto o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte [...];
  - d) verificare alle frontiere [...] presso cui l'EES è operativo se un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto sia stato precedentemente registrato nel VIS a norma dell'articolo 21 del presente regolamento e dell'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60-81).

- e) se l'identità del titolare del visto non può essere verificata nell'EES, verificare, alle frontiere [...] presso cui l'EES è operativo, l'identità del titolare di visto mediante confronto con le impronte digitali nel VIS a norma dell'articolo 21 del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.
3. Il requisito dell'interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l'EES dal VIS affinché:
- a) si esaminino le domande di visto e si decida in merito a tali domande conformemente all'articolo 22 del presente regolamento e all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008;
- a bis) gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo esaminino le domande di visto nazionale per soggiorno di breve durata e decidano in merito a tali domande;
- b) si aggiornino automaticamente i dati relativi ai visti nella cartella di ingresso/uscita [...] nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento e agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 767/2008.

### *Articolo 8*

#### *Accesso all'EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati*

1. L'accesso all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare i dati di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi di cui agli articoli da 21 a 32. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti, conformemente a detti scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.

2. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti che costituiscono [...] le autorità preposte alle verifiche di frontiera, le autorità competenti per i visti, le autorità competenti per l'immigrazione e le autorità accertanti [nonché le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013<sup>1</sup>] ai fini del presente regolamento. Il personale debitamente autorizzato ha accesso all'EES ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità. Nell'elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità ha accesso ai dati EES.

Entro tre mesi dall'entrata in funzione dell'EES a norma dell'articolo 60, un elenco consolidato di tali autorità è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

3. Le autorità autorizzate a consultare o ad accedere ai dati conservati nell'EES al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente alle disposizioni del capo IV.

#### *Articolo 9*

##### *Principi generali*

1. Ogni autorità competente autorizzata ad accedere all'EES assicura che l'utilizzo dell'EES è necessario, adeguato e proporzionato.
2. Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare l'EES, essa non discrimina i cittadini di paesi terzi per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, e rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità della persona. Va prestata particolare attenzione alla specifica situazione di minori, persone anziane e persone con disabilità. [...]

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 31-59).

## Articolo 10

### *Calcolatore automatico e obbligo di informare i cittadini di paesi terzi della rimanente durata del soggiorno autorizzato*

1. L'EES include un calcolatore automatico che indica la durata massima del soggiorno autorizzato [...] per i cittadini di paesi terzi registrati nell'EES. [...]

Il calcolatore non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

2. Il calcolatore automatico informa le autorità competenti:

- a) all'atto dell'ingresso, [...] della durata massima del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi e se è già stato utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal visto per soggiorno di breve durata rilasciato per un [...] ingresso singolo o doppio;
- b) durante i controlli o le verifiche effettuati nel territorio degli Stati membri, della rimanente durata del soggiorno autorizzato o del soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi;
- c) [...] all'atto dell'uscita, dei soggiorni fuoritermine dei cittadini di paesi terzi [...];
- d) al momento dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni, della massima durata rimanente del soggiorno autorizzato sulla base delle date di ingresso previste.

3. Durante le verifiche di frontiera all'ingresso, ciascun cittadino di paese terzo ha il diritto di chiedere alle autorità preposte alle verifiche di frontiera il numero massimo di giorni rimanenti del suo soggiorno autorizzato, che tiene conto del numero di ingressi e della durata del soggiorno autorizzati in base al visto {o al visto di circolazione}, e di ricevere in tale occasione dette informazioni dalle precitate autorità.

4. [...] Per quanto concerne i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto soggiornanti, sulla base di un visto<sup>1</sup> o di un visto nazionale per soggiorno di breve durata, negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo, il calcolatore non indica il soggiorno autorizzato sulla base del visto o del visto nazionale per soggiorno di breve durata. In tal caso, il calcolatore verifica soltanto il rispetto del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni e del periodo di validità del visto.
5. Il calcolatore automatico si applica anche ai soggiorni di breve durata basati su un visto con validità territoriale limitata rilasciato sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009. In tal caso, il calcolatore tiene conto del soggiorno autorizzato definito da tale visto, indipendentemente dal fatto che il soggiorno superi cumulativamente i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

#### *Articolo 11*

##### *Meccanismo di informazione*

1. L'EES include un meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza del soggiorno autorizzato e individua le cartelle per le quali è stata superata la durata massima autorizzata del soggiorno.
- 1 bis. Per i cittadini di paesi terzi che effettuano l'attraversamento delle frontiere sulla base di un documento di transito agevolato (FTD) valido rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 693/2003, l'EES include un meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza del soggiorno autorizzato, come pure le cartelle per le quali è stato superato il periodo massimo di soggiorno autorizzato.

---

<sup>1</sup> Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE.

2. Un elenco generato dal sistema contenente i dati di cui agli articoli 14 e 15 di tutti i soggiornanti fuoritermine identificati è messo a disposizione delle autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, affinché adottino le opportune misure, compreso rintracciare i soggiornanti fuoritermine e, ove possibile e applicabile, contribuire al loro rimpatrio.

## *Articolo 12*

### *Servizio web*

1. Per consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento il [...] numero massimo di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato, un accesso Internet sicuro a un servizio web ospitato da eu-LISA nei suoi [...] siti tecnici consente a detti cittadini di paesi terzi di fornire tipo, numero e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio [...] unitamente alle previste date di ingresso e di uscita oppure, per i cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio degli Stati membri, la data di uscita prevista. Su tale base il servizio web fornisce loro una risposta "OK/non OK", comprese informazioni sul numero massimo di giorni rimanenti di soggiorno autorizzato. Il servizio web utilizza una banca dati distinta a sola lettura aggiornata quotidianamente mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati dell'EES.
2. I vettori possono utilizzare [...] il servizio web di cui al paragrafo 1 al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per un [...] ingresso singolo o doppio hanno già utilizzato il visto per soggiorno di breve durata. Il vettore fornisce i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio [...]. Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta "OK/non OK". I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta. La risposta "OK/non OK" non può essere considerata un provvedimento di autorizzazione di ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.
3. Norme dettagliate concernenti le condizioni di funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.



## CAPO II

### *Inserimento e uso dei dati da parte delle autorità [...] competenti*

#### *Articolo 13*

##### *Procedure per l'inserimento dei dati nell'EES*

1. Le autorità preposte alle verifiche di frontiera verificano, conformemente all'articolo 21, se un precedente fascicolo individuale è stato creato nell'EES per il cittadino di paese terzo, nonché la sua identità. Se il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per il pre-inserimento dei propri dati o per l'effettuazione delle verifiche di frontiera, [...] la verifica può essere eseguita mediante il sistema self-service.
2. Qualora sia stato precedentemente costituito un fascicolo individuale, l'autorità preposta alle verifiche di frontiera, se necessario, aggiorna i dati di detto fascicolo di cui agli articoli 14, 15 e 16, a seconda dei casi, e crea [...] una cartella di ingresso o di uscita per ciascun ingresso e ciascuna uscita conformemente agli articoli 14 e 15 o, se applicabile, una cartella relativa al respingimento conformemente all'articolo 16. Tale cartella è collegata al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo interessato. Se del caso, i dati di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 1 bis, [...] 3 e 4, sono aggiunti alla cartella di ingresso/uscita del cittadino di paese terzo interessato. I diversi documenti di viaggio e di identità utilizzati legittimamente dal cittadino di paese terzo sono aggiunti al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo. Se esiste un fascicolo individuale registrato precedentemente e il cittadino di paese terzo presenta un documento di viaggio che non corrisponde a quello precedentemente registrato, anche i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), sono aggiornati [...].
3. Se necessario per [...] inserire o aggiornare i dati [...] della cartella di ingresso/uscita del titolare di visto, l'autorità preposta alle verifiche di frontiera può estrarre e introdurre i dati di cui all'articolo 14, paragrafo [...] 2, lettere c), d), e), f) e [g)], direttamente dal VIS in conformità dell'articolo 7 del presente regolamento e dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

4. In assenza di una precedente registrazione del cittadino di paese terzo nell'EES, l'autorità preposta alle verifiche di frontiera crea un fascicolo individuale inserendo i dati di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 6, all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 1, a seconda dei casi.
5. Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per il pre-inserimento dei propri dati, si applica l'articolo 8 quater del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, il cittadino di paese terzo può pre-inserire i dati del fascicolo individuale o, se del caso, i dati della cartella di ingresso/uscita che devono essere aggiornati. I dati sono confermati dalle autorità preposte alle verifiche [...] di frontiera quando è adottata la decisione che autorizza o nega l'ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399. La verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata mediante il sistema self-service. I dati di cui all'articolo 14, paragrafo [...] 2, lettere c), d), e), f) e [g)], possono essere estratti e importati automaticamente [...] dal VIS.
6. Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per l'effettuazione delle verifiche di frontiera, si applica l'articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata mediante il sistema self-service.
7. Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un varco automatico (e-gate) per l'attraversamento della frontiera esterna, si applica l'articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, la corrispondente registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al fascicolo individuale interessato sono effettuati attraverso il varco automatico.
8. Se è necessario creare un fascicolo individuale o aggiornare l'immagine del volto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), l'immagine del volto è rilevata sul posto o altrimenti [...] estratta in formato elettronico dagli eMRTD (documenti di viaggio elettronici a lettura ottica) e inserita nel fascicolo individuale dopo che sia stato verificato elettronicamente [...] che l'immagine del volto registrata nel chip dell'eMRTD corrisponde all'immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato rilevata sul posto.

9. Fatti salvi l'articolo 18 del presente regolamento e l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399, se il soggiorno autorizzato di un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro ha inizio subito dopo il soggiorno basato su un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata e non è stato creato alcun fascicolo individuale, le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, possono creare un fascicolo individuale e una cartella di ingresso/uscita inserendo i dati di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 6, e all'articolo 15, paragrafo 1. Invece dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), inseriscono la data di inizio del soggiorno autorizzato e invece dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), inseriscono l'autorità che ha autorizzato il soggiorno autorizzato.

#### *Articolo 14*

##### *Dati personali dei [...] cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto*

1. Alle frontiere presso cui l'EES è operativo, l'autorità preposta alle verifiche di frontiera crea un fascicolo individuale del cittadino di paese terzo [...] soggetto all'obbligo del visto (...) inserendo i seguenti dati:
- a) cognome; nome o nomi; data di nascita; la o le cittadinanze; sesso;
  - b) tipo, numero e codice a tre lettere del paese di rilascio del o dei documenti di viaggio;
  - c) data di scadenza del o dei documenti di viaggio;
  - d) [...]
  - e) [...]
  - f) l'immagine del volto, se possibile rilevata sul posto [...] o altrimenti [...] ricavata elettronicamente dall'eMRTD.
  - g) [...]

2. Al momento di ciascun ingresso di un cittadino di paese terzo [...] soggetto all'obbligo del visto, a una frontiera presso cui l'EES è operativo sono inseriti i seguenti dati in una cartella di ingresso/uscita. Tale cartella è collegata al fascicolo individuale di detto cittadino di paese terzo mediante il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione del fascicolo:
- a) data e luogo dell'ingresso;
  - b) valico di frontiera e autorità che ha autorizzato l'ingresso;
  - c) se del caso, lo status della persona indicante che si tratta di un cittadino di paese terzo che è familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE, o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione, e che non è titolare della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE;
  - d) numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, tipo di visto per soggiorno di breve durata, data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata che deve essere aggiornata al momento di ciascun ingresso e data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata, se pertinente;
  - e) all'atto del primo ingresso sulla base del visto per soggiorno di breve durata, numero di ingressi e durata del soggiorno autorizzati dal visto per soggiorno di breve durata e indicati nel visto adesivo per soggiorno di breve durata;
  - f) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;
  - g) [numero del visto adesivo del visto di circolazione, tipo di visto di circolazione e data di scadenza del visto di circolazione, se pertinente.]
3. Al momento di ciascuna uscita, a una frontiera presso cui l'EES è operativo sono inseriti i seguenti dati nella cartella di ingresso/uscita collegata al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo [...] soggetto all'obbligo del visto:

- a) data e luogo dell'uscita;
  - b) valico di frontiera di uscita.
  - c) Qualora il cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto utilizzi un visto diverso da quello registrato nell'ultima cartella di ingresso, i dati della cartella di ingresso/uscita di cui al paragrafo 2, lettere d), e), f) e [g)] sono aggiornati di conseguenza.
4. In assenza di dati di uscita nel periodo immediatamente successivo alla data di scadenza [...] del soggiorno autorizzato, il sistema evidenzia con un contrassegno o una marca la cartella di ingresso/uscita e i dati del cittadino di paese terzo [...] soggetto all'obbligo del visto che è identificato come soggiornante fuoritermine sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 11.
5. Al fine di [...] inserire o aggiornare [...] la cartella di ingresso/uscita di un cittadino di paese terzo [...] soggetto all'obbligo del visto, l'autorità preposta alle verifiche di frontiera può estrarre e importare automaticamente i dati di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e), f) e [g)], [...] dal VIS in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
6. Se del caso, gli Stati membri inseriscono una notifica nel fascicolo individuale se il cittadino di paese terzo beneficia dei loro programmi nazionali di facilitazione conformemente all'articolo 8 sexies del regolamento (UE) 2016/399, specificando il programma nazionale di facilitazione in questione dello Stato membro. La notifica è disponibile solo per lo Stato membro che attua tale programma e per gli Stati membri che hanno concluso un accordo con lo Stato membro che ha concesso l'accesso di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399.
7. Le disposizioni specifiche di cui all'allegato II si applicano ai cittadini di paesi terzi che effettuano l'attraversamento delle frontiere sulla base di un documento di transito agevolato (FTD) valido rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 693/2003.

## Articolo 15

### *Dati personali dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto*

1. [...] L'autorità preposta alle verifiche di frontiera [...] crea il fascicolo individuale dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto inserendo i seguenti dati:
  - a) [...] i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c) [...];
  - b) l'immagine del volto, se possibile rilevata sul posto o altrimenti ricavata elettronicamente dall'eMRTD;
  - c) [...] i dati relativi alle impronte digitali [...];
  - d) se del caso, i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- 1 bis. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, si applicano l'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e b), e l'articolo 14, paragrafo 4.
2. [...] Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.
3. [...] Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle.

Tuttavia, qualora l'impossibilità fisica sia temporanea ciò viene registrato nel sistema e l'interessato è invitato a fornire le impronte digitali in occasione dell'uscita o dell'ingresso successivo. Le autorità preposte alle verifiche di frontiera sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti circa i motivi dell'impossibilità temporanea di rilevamento delle impronte digitali. Tali informazioni sono cancellate dal sistema una volta rilevate le impronte digitali.

Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità dell'interessato in caso di difficoltà nel rilevamento delle impronte digitali.

4. Qualora l'interessato sia esente dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali [...] ai sensi del paragrafo 2 o 3, il campo specifico riservato a tali dati riporta l'indicazione "non applicabile". [...]

#### *Articolo 16*

##### *Dati personali dei cittadini di paesi terzi respinti*

1. Se, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 e del relativo allegato V, l'autorità preposta alle verifiche di frontiera ha emanato un provvedimento di respingimento dai territori degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, e se non esiste alcun fascicolo precedente nell'EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l'autorità preposta alle verifiche di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce:
- a) i dati richiesti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, e, se opportuno, i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, nel caso di cittadini di paesi terzi [...] soggetti all'obbligo del visto [...];
  - b) i dati richiesti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto e di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto se l'autorità preposta alle verifiche di frontiera ha verificato che detti cittadini di paesi terzi non sono registrati nel VIS.

Se un cittadino di paese terzo rifiuta di fornire i dati biometrici, l'autorità preposta alle verifiche di frontiera crea il fascicolo individuale senza tali dati. Se il cittadino di paese terzo possiede un eMRTD, l'immagine del volto è da esso ricavata.

2. Sia per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto [...] sia per quelli esenti dall'obbligo del visto i seguenti dati sono inseriti in una cartella distinta relativa al respingimento:
- a) la data e l'ora del respingimento;
  - b) il valico di frontiera;

- c) l'autorità che ha disposto il respingimento;
- d) la o le lettere corrispondenti alla o alle ragioni del respingimento, conformemente all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399.

Inoltre, per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, nella cartella relativa al respingimento sono inseriti i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere d), e), f e [g)].

Al fine di creare o aggiornare la cartella relativa al respingimento di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, la competente autorità preposta alle verifiche di frontiera può estrarre e importare automaticamente i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere d), e), f) e [g)], dal VIS verso l'EES in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

- 3. [...] La cartella di cui al paragrafo 2 è collegata [...] al [...] fascicolo [...] individuale del cittadino di paese terzo.

#### *Articolo 17*

*Dati da aggiungere in caso di revoca, annullamento o proroga dell'autorizzazione di soggiorno di breve durata*

- 1. Qualora sia presa una decisione di revoca o annullamento dell'autorizzazione di soggiorno di breve durata o del visto, o di proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto, l'autorità competente che ha preso la decisione aggiunge all'ultima cartella di ingresso/uscita pertinente [...] i seguenti dati:
  - a) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con menzione della revoca o dell'annullamento dell'autorizzazione di soggiorno di breve durata o del visto oppure della proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;
  - b) l'identità dell'autorità che ha revocato o annullato l'autorizzazione di soggiorno di breve durata o il visto o prorogato la durata del soggiorno autorizzato o il visto;
  - c) il luogo e la data della decisione di revoca o annullamento dell'autorizzazione di soggiorno di breve durata o del visto, o di proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;



- d) se del caso, il numero del nuovo visto adesivo, compreso il codice a tre lettere del paese di rilascio;
- e) se possibile, il periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzato;
- f) se possibile, la nuova data di scadenza del [...] soggiorno autorizzato o del visto.

1 bis. Qualora la durata del soggiorno autorizzato sia stata prorogata in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, l'autorità competente aggiunge all'ultima cartella di ingresso/uscita pertinente i dati concernenti il periodo di proroga del soggiorno autorizzato.

2. Qualora sia adottata una decisione di annullamento, revoca o proroga del visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione estrae immediatamente dal VIS i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li importa automaticamente direttamente nell'EES conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 767/2008.

3. La cartella di ingresso/uscita indica il o i motivi di revoca o di annullamento del [...] soggiorno autorizzato, segnatamente:

- a) [...] una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE<sup>1</sup>;
- b) qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente alla legislazione nazionale, che comporti il rimpatrio, l'allontanamento o la partenza del cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.

4. Nella cartella di ingresso/uscita figurano i motivi di proroga della durata del soggiorno autorizzato.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

5. Qualora una persona abbia lasciato i territori degli Stati membri, o ne sia stata allontanata, in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente inserisce i dati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, nella cartella di ingresso/uscita relativa a quell'ingresso specifico.

#### *Articolo 18*

*Dati da aggiungere in caso di confutazione della presunzione che il cittadino di paese terzo non soddisfi le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399*

Fatto salvo l'articolo 20, se per un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro [...] non è stato creato un fascicolo individuale nell'EES, o se non esiste un'ultima cartella di ingresso/uscita pertinente [...], le autorità competenti possono presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.

Inoltre, fatto salvo l'articolo 20, le autorità competenti possono presumere che un cittadino di paese terzo non soddisfacesse le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato precedente se, durante l'esecuzione delle verifiche di frontiera all'atto dell'ingresso, risulta che la precedente cartella di ingresso/uscita del cittadino di paese terzo non contiene una data di uscita.

In tal caso si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399 e se la suddetta presunzione è confutata dalla prova che il cittadino di paese terzo interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato [...], le autorità competenti creano un fascicolo individuale per tale cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario, o aggiornano l'ultima cartella di ingresso/uscita inserendo i dati mancanti a norma degli articoli 14 e 15 o cancellano il fascicolo esistente qualora si applichi l'articolo 32.

## Articolo 19

### *Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di inserire i dati o di guasto dell'EES*

1. In caso di impossibilità tecnica di inserire i dati nel sistema centrale, o in caso di guasto del sistema centrale, i dati di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono temporaneamente conservati nell'interfaccia uniforme nazionale di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente. In [...] tutti i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena l'impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le opportune misure e mobilitano le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che tale conservazione locale temporanea possa essere effettuata in qualsiasi momento e per qualsiasi loro valico di frontiera.
2. Nel caso eccezionale in cui non vi sia la possibilità tecnica di registrarli nel sistema centrale o nell'interfaccia uniforme nazionale e la conservazione elettronica locale temporanea sia tecnicamente impossibile, gli Stati membri conservano manualmente i dati di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, a eccezione dei dati biometrici, e appongono inoltre un timbro d'ingresso o di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati conservati manualmente sono inseriti nel sistema non appena possibile.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio qualora si verificano casi eccezionali ai sensi del primo comma. Norme dettagliate concernenti le modalità di informazione della Commissione sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.
3. L'EES indica che i dati di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono stati inseriti nel quadro di una procedura sostitutiva e che il fascicolo individuale creato a norma del paragrafo 2 non contiene dati biometrici.

## Articolo 20

### *Periodo transitorio e misure transitorie*

1. Per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES, al fine di verificare, all'atto dell'ingresso, che il cittadino di paese terzo non abbia superato il numero di ingressi autorizzati dal visto per soggiorno di breve durata rilasciato per un [...] ingresso singolo o doppio e verificare, all'atto dell'ingresso e dell'uscita, che il cittadino di paese terzo [...] non abbia oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato, le competenti autorità preposte alle verifiche di frontiera tengono conto dei soggiorni nei territori degli Stati membri nel corso dei 180 giorni che precedono l'ingresso o l'uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio, in aggiunta ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES.
2. Se il cittadino di paese terzo è entrato nel territorio degli Stati membri e non l'ha ancora lasciato prima che l'EES sia entrato in funzione, è costituito un fascicolo individuale e la data di tale ingresso riportata nel timbro sul passaporto è inserita nella cartella di ingresso/uscita conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, al momento dell'uscita del cittadino di paese terzo. Questa norma non è limitata ai sei mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES di cui al paragrafo 1. In caso di discrepanza tra il timbro d'ingresso e i dati registrati nell'EES, prevale il timbro.

## Articolo 21

### *Uso dei dati ai fini di verifica alle frontiere [...] presso cui l'EES è operativo*

1. Le autorità preposte alle verifiche di frontiera hanno accesso all'EES per verificare l'identità e la precedente registrazione del cittadino di paese terzo, per aggiornare i dati registrati nell'EES, se necessario, e per consultare i dati, nella misura necessaria per lo svolgimento dei compiti di verifica di frontiera.
2. Conformemente al paragrafo 1, le autorità preposte alle verifiche di frontiera hanno accesso all'EES per eseguire interrogazioni con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

Inoltre, nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, le autorità preposte alle verifiche di frontiera [...] avviano, se necessario, un'interrogazione del VIS direttamente dall'EES usando gli stessi dati alfanumerici previsti per lo svolgimento della consultazione del VIS per la verifica, [...] in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008, alle frontiere presso cui l'EES è operativo.

Qualora dall'interrogazione dell'EES con tali dati risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità preposte alle verifiche di frontiera confrontano l'immagine del volto del cittadino di paese terzo rilevata sul posto con l'immagine del volto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), [...] oppure procedono, nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali con i dati contenuti nell'EES e, nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto [...], a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 767/2008. Per la verifica delle impronte digitali dei titolari di visto nel VIS, le autorità preposte alle verifiche di frontiera possono avviare l'interrogazione del VIS direttamente dall'EES in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Se la verifica dell'immagine del volto non dà esito, la verifica è effettuata mediante le impronte digitali e viceversa.

3. Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità [...] preposta alle verifiche di frontiera è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale del cittadino di paese terzo e la o le cartelle di ingresso/uscita o la o le cartelle relative al respingimento a esso collegate.
4. Qualora dall'interrogazione con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, se la verifica del cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2 del presente articolo non dà esito o se sussistono dubbi quanto all'identità del cittadino di paese terzo, le autorità preposte alle verifiche di frontiera hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 25.

Inoltre, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto [...], qualora dall'interrogazione del VIS con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che il cittadino di paese terzo è registrato nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nel VIS conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008. A tal fine, l'autorità [...] preposta alle verifiche di frontiera può avviare un'interrogazione dall'EES verso il VIS in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Nei casi in cui la verifica della persona di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dia esito, le autorità preposte alle verifiche di frontiera accedono ai dati VIS ai fini di identificazione conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;
- b) per i cittadini di paesi terzi che non sono soggetti all'obbligo del visto [...] e che non figurano nell'EES in seguito all'identificazione eseguita a norma dell'articolo 25, è consultato il VIS conformemente all'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. L'autorità preposta alle verifiche di frontiera può avviare un'interrogazione dall'EES nel VIS in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

5. [...].

### CAPO III

#### Inserimento dei dati e uso dell'EES da parte di altre autorità

##### Articolo 22

###### *Uso dell'EES ai fini dell'esame del [...] visto e delle relative decisioni*

1. Le autorità competenti per i visti consultano l'EES ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga della validità di un visto rilasciato conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

Inoltre, le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo consultano l'EES al momento dell'esame delle domande di visto nazionale per soggiorno di breve durata e dell'adozione delle relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga della validità di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato.

2. L'autorità competente per i visti è abilitata ad eseguire un'interrogazione nell'EES direttamente dal VIS con uno o più dei seguenti dati:
  - a) i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);
  - b) il numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all'articolo 14, paragrafo [...] 2, lettera d);
  - c) i dati biometrici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c);
  - d) [il numero del visto adesivo del visto di circolazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera g)].

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

3. Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i dati del fascicolo individuale del cittadino di paese terzo e le cartelle di ingresso/uscita, come anche le cartelle relative al respingimento a esso collegate. Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare il calcolatore automatico al fine di verificare la massima durata rimanente di un soggiorno autorizzato. Possono altresì consultare l'EES e il relativo calcolatore al momento dell'esame di una nuova domanda di visto e della decisione sulla stessa, in modo da stabilire automaticamente la durata massima del soggiorno autorizzato.

### *Articolo 23*

#### *Uso dell'EES ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione*

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 8 sexies del regolamento (UE) 2016/399 consultano l'EES ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione di cui a tale articolo per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e l'adozione delle relative decisioni, compresa la decisione di rifiuto, revoca o proroga del periodo di validità dell'accesso ai programmi nazionali di facilitazione, conformemente a tale articolo.
2. L'autorità competente è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f) e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale del cittadino di paese terzo e le cartelle di ingresso/uscita, come anche le cartelle relative al respingimento a esso collegate.



## Articolo 24

### *Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri*

1. Allo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo e/o accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti per l'immigrazione degli Stati membri [...] sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

Qualora dalle interrogazioni risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità competenti per l'immigrazione possono confrontare l'immagine del volto del cittadino di paese terzo rilevata sul posto con l'immagine del volto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), [...] oppure [...] verificare [...] le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nell'EES e dei cittadini di paesi terzi [...] soggetti all'obbligo del visto nel VIS conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 767/2008.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente per l'immigrazione è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale dell'interessato, [...] la o le cartelle di ingresso/uscita, il calcolatore automatico e la o le cartelle relative al respingimento a esso collegati.
3. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, se la verifica del cittadino di paese terzo non dà esito o se sussistono dubbi quanto alla sua identità, le autorità [...] competenti per l'immigrazione hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 25.

## Articolo 25

### Accesso ai dati a fini di identificazione

1. Le autorità preposte alle verifiche di frontiera o le autorità competenti per l'immigrazione sono abilitate a eseguire interrogazioni con i dati biometrici di cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), unicamente allo scopo di identificare i cittadini di paesi terzi che potrebbero essere stati registrati precedentemente nell'EES con una diversa identità o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. [...]

Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, l'accesso ai dati a fini di identificazione è eseguito nel VIS conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008. Alle frontiere [...] presso cui l'EES è operativo, anteriormente a qualsiasi identificazione nel VIS, le autorità competenti accedono prima al VIS in conformità degli articoli 18 o 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora le impronte digitali di tale cittadino di paese terzo non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali [...] non dia esito, l'interrogazione è eseguita con tutti o alcuni dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale nonché [...] le cartelle di ingresso/uscita e le cartelle relative al respingimento a esso collegate.

Articolo 25 bis

Accesso ai dati ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale

1. Allo scopo esclusivo di agevolare l'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità accertanti sono abilitate a eseguire interrogazioni dell'EES con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità accertanti competenti sono abilitate a consultare i dati di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e b), all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c), al solo scopo di cui al paragrafo 1.

[Articolo 25 ter

Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di asilo

1. Allo scopo esclusivo di determinare lo Stato membro competente per una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 sono abilitate a eseguire interrogazioni dell'EES con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi a un cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, l'autorità competente dello Stato membro in questione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 è abilitata a consultare i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c), al solo scopo di cui al paragrafo 1.]

## CAPO IV

### Procedure e condizioni di accesso all'EES a fini di contrasto

#### Articolo 26

##### *Autorità [...] designate dagli Stati membri*

1. Gli Stati membri designano le autorità [...] di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 26 bis, che sono autorizzate a consultare i dati conservati nell'EES al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.
2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Ciascuno Stato membro comunica [...] le proprie autorità designate a eu-LISA e alla Commissione e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione. [...]
3. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere all'EES. [...]. Il punto di accesso centrale [...] assicura che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso all'EES di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

L'autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente. [...] Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere la loro struttura organizzativa e amministrativa in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4. Ciascuno Stato membro comunica a eu-LISA e alla Commissione il proprio punto di accesso centrale [...] e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione [...].

5. A livello nazionale, ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati conservati nell'EES attraverso il o i punti di accesso centrale.
6. Solo il personale debitamente autorizzato del o dei punti di accesso centrale può accedere all'EES conformemente agli articoli 28 e 29.

#### *Articolo 27*

##### *Europol*

1. Europol designa un'autorità autorizzata a richiedere l'accesso all'EES attraverso il suo punto di accesso centrale designato al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol.
2. Europol designa come punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso all'EES di cui all'articolo 30.

Il punto d'accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di cui al paragrafo 1 in merito al risultato della verifica.

#### Articolo 28

##### *Procedure di accesso all'EES a fini di contrasto*

1. Le unità operative di cui all'articolo 26, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 3, per l'accesso ai dati conservati nell'EES. Quando ricevono la richiesta di accesso, il o i punti di accesso centrale verificano se le condizioni di accesso di cui all'articolo 29 siano soddisfatte. Se le condizioni di accesso sono soddisfatte, il [...] o [...] i punti di accesso centrale trattano la richiesta. I dati dell'EES consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 26, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2. [...] Qualora sia necessario prevenire un reato di terrorismo o un pericolo imminente associato a [...] un altro reato grave, il o i punti di accesso centrale trattano le richieste immediatamente e verificano solo a posteriori se tutte le condizioni di cui all'articolo 29 siano soddisfatte, compresa l'effettiva sussistenza di un caso [...] di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo dopo il trattamento della richiesta.
3. Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati dell'EES non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni acquisite dall'EES e informano i punti di accesso centrale dell'avvenuta cancellazione.

## Articolo 29

### *Condizioni di accesso ai dati dell'EES da parte delle autorità designate degli Stati membri*

1. Le autorità designate possono accedere all'EES a fini di consultazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) l'accesso per consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave, il che rende l'interrogazione della banca dati proporzionata se esiste un prevalente interesse di sicurezza pubblica;
  - b) l'accesso per consultazione è necessario in un caso specifico;
  - c) esistono ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES possa contribuire [...] alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

2. L'accesso all'EES come strumento di identificazione penale per identificare una persona sconosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte in aggiunta alle seguenti condizioni supplementari:
- a) è stata effettuata una precedente interrogazione delle banche dati nazionali [...];
  - b) nel caso di interrogazioni con impronte digitali, una precedente interrogazione è stata avviata [...] nel sistema automatizzato d'identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora i confronti delle impronte digitali siano tecnicamente disponibili.

Tuttavia, le condizioni supplementari di cui alle lettere a) e b) non si applicano [...] se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il confronto con i sistemi degli altri Stati membri non consenta di verificare l'identità dell'interessato o qualora sia necessario prevenire un reato di terrorismo o un pericolo imminente associato a un altro reato grave. Tali ragionevoli motivi sono indicati nella richiesta elettronica o cartacea di confronto con i dati dell'EES inviata dall'unità operativa [...] al o ai punti di accesso centrale.

Poiché i dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi [...] soggetti all'obbligo del visto sono conservati solo nel VIS, in parallelo a una richiesta di consultazione dell'EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso interessato conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI [...].

3. L'accesso all'EES come strumento di intelligence criminale per consultare lo storico dei viaggi o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri [...] di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. [...]

4. La consultazione dell'EES a fini di identificazione è limitata all'interrogazione del fascicolo [...] individuale con uno qualsiasi dei seguenti dati dell'EES:

- a) le impronte digitali [...] di cittadini di paesi terzi esenti dal visto o di titolari di un documento di transito agevolato (FTD) rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 693/2003. Per avviare tale consultazione dell'EES possono essere utilizzate impronte digitali latenti, che possono pertanto essere confrontate con le impronte digitali conservate nell'EES;
- b) l'immagine del volto.

La consultazione dell'EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 6, [...] all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 1.

5. La consultazione dell'EES per i dati relativi allo storico dei viaggi del cittadino di paese terzo interessato è limitata all'interrogazione con uno dei seguenti dati dell'EES nel fascicolo individuale, [...] nelle cartelle di ingresso/uscita o nella cartella relativa al respingimento:

- a) cognome o cognomi [...], nome o nomi [...], data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;
- b) tipo e numero del o dei documenti di viaggio, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;
- c) numero del visto adesivo e data di scadenza della validità del visto;
- d) impronte digitali. Per avviare questa consultazione dell'EES possono essere utilizzate impronte digitali latenti, che possono pertanto essere confrontate con le impronte digitali conservate nell'EES; [...]
- e) immagine del volto;
- f) data e ora di ingresso, autorità che ha autorizzato l'ingresso e valico di frontiera utilizzato per l'ingresso;
- g) data e ora di uscita e valico di frontiera utilizzato per l'uscita.



La consultazione dell'EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati di cui al presente paragrafo e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale, [...] nelle cartelle di ingresso/uscita e nelle cartelle relative al respingimento, compresi i dati inseriti con riferimento alla revoca o alla proroga del [...] soggiorno autorizzato conformemente all'articolo 17.

### *Articolo 30*

#### *Procedura e condizioni di accesso ai dati dell'EES da parte di Europol*

1. Europol ha accesso alla consultazione dell'EES se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) la consultazione è necessaria per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, il che rende l'interrogazione della banca dati proporzionata se esiste un prevalente interesse di sicurezza pubblica;
  - b) la consultazione è necessaria in un caso specifico;
  - c) esistono ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione possa contribuire in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.
2. Le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafi da [...] 3 a 5, si applicano di conseguenza.
- 2 bis. Inoltre, l'accesso all'EES come strumento di identificazione penale per identificare una persona sconosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito solo qualora la consultazione preliminare dei dati conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili a Europol non abbia permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Poiché i dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi titolari di visto sono conservati solo nel VIS, in parallelo a una richiesta di consultazione dell'EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso interessato. La consultazione del VIS è eseguita conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI.

3. L'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati o una serie specifica di dati conservati nell'EES al punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 27. Quando riceve la richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se le condizioni di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte. Se tutte le condizioni di accesso sono soddisfatte, il personale debitamente autorizzato del o dei punti di accesso centrale tratta la richiesta. I dati dell'EES consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 27, paragrafo 1, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.
4. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante consultazione dei dati dell'EES è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol di detto Stato membro.

## CAPO V

### Conservazione e modifica dei dati

#### *Articolo 31*

##### *Periodo di conservazione dei dati*

1. Ciascuna cartella di ingresso/uscita o relativa al respingimento collegata a un fascicolo individuale è conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione di uscita o di respingimento, a seconda del caso.
2. Ciascun fascicolo individuale e le cartelle di ingresso/uscita o relative al respingimento a esso collegate sono conservati nell'EES per un periodo di cinque anni e un giorno a decorrere dalla data dell'ultima registrazione di uscita, se non è stato registrato alcun ingresso nei cinque anni successivi all'ultima registrazione di uscita o di respingimento.
3. Se, dopo la data di scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno del soggiorno autorizzato. L'EES informa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi di anticipo, della programmata cancellazione di dati sui soggiornanti fuoritermine per consentire loro di adottare le opportune misure che potrebbero permettere di rintracciare i soggiornanti fuoritermine e, ove possibile e applicabile, contribuire al loro rimpatrio.
4. In deroga al paragrafo 1 [...], le cartelle di ingresso/uscita generate da cittadini di paesi terzi nella loro qualità di familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, sono conservate nell'EES per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'ultima uscita registrata. Se non è stata registrata alcuna uscita, i dati sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione di ingresso.

5. Allo scadere del periodo di conservazione di cui ai paragrafi 1 [...], 2 e 4, tali dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

### *Articolo 32*

#### *Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati*

1. Lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso introdotti nell'EES, rettificandoli o cancellandoli.
2. Qualora disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, lo Stato membro competente li controlla e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 11. Può procedere in tal senso anche su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 46.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, esso li controlla, se è possibile farlo senza consultare lo Stato membro competente, e, ove necessario, li modifica o cancella dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 11. Altrimenti, entro 14 giorni lo Stato membro contatta le autorità dello Stato membro competente e quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento nell'EES entro un mese. Può procedere in tal senso anche su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 46.

4. Nel caso in cui [...] uno Stato membro [...] disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, detto Stato membro ne verifica innanzitutto l'esattezza nel VIS e, se necessario, li modifica nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli dell'EES, ne informa immediatamente lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS mediante l'infrastruttura del VIS in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS li verifica e, se necessario, li rettifica o cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro [...] interessato, il quale provvede, se necessario, a modificare o cancellare detti dati dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco dei soggiornanti fuoritermine identificati di cui all'articolo 11.
5. I dati relativi alle persone identificate di cui all'articolo 11 sono cancellati senza indugio dall'elenco menzionato in detto articolo e sono rettificati nell'EES qualora il cittadino di paese terzo dimostri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro competente o dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze gravi ed imprevedibili, di aver acquisito il diritto legale di soggiorno di breve durata o che si è verificato un errore. Il cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso [...] effettivo per assicurarsi che i dati siano modificati.
6. Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 31, il fascicolo individuale e le relative cartelle di ingresso/uscita di cui agli articoli 14 e 15 e le cartelle relative al respingimento di cui all'articolo 16 sono cancellati dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco delle persone identificate di cui all'articolo 11:
- a) ad opera dello Stato membro di cui ha acquisito la cittadinanza, o
  - b) ad opera dello Stato membro che ha rilasciato il permesso o la carta di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata.

Se il cittadino di paese terzo ha acquisito la cittadinanza di Andorra, Monaco o San Marino o è in possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano, informa di tale cambiamento le autorità competenti dello Stato membro in cui fa il successivo ingresso. Detto Stato membro cancella senza indugio i suoi dati dall'EES. Il cittadino di paese terzo ha accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano cancellati.

7. Il sistema centrale informa immediatamente tutti gli Stati membri della cancellazione dei dati dall'EES e, ove applicabile, dall'elenco di persone identificate di cui all'articolo 11.
8. Qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente abbia modificato o cancellato i dati in conformità del presente regolamento, tale Stato membro è responsabile della modifica o della cancellazione. Il sistema registra tutte le modifiche e le cancellazioni effettuate.

## CAPO VI

### Sviluppo, funzionamento e responsabilità

#### Articolo 33

##### *Misure di esecuzione della Commissione prima dello sviluppo*

La Commissione adotta le misure indicate di seguito, necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale, delle interfacce uniformi nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione, in particolare per quanto riguarda:

- a) le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES;
- a1) le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES;
- b) l'inserimento dei dati conformemente agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18;
- c) l'accesso ai dati conformemente agli articoli da 21 a 30;
- d) la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati ai sensi dell'articolo 32;
- e) la conservazione dei registri e il relativo accesso conformemente all'articolo 41;
- f) i requisiti operativi, inclusi le specifiche minime per le attrezzature tecniche e i requisiti relativi alle prestazioni biometriche dell'EES, in particolare per quanto riguarda il tasso di falsa identificazione positiva, il tasso di falsa identificazione negativa e il tasso di insuccesso nell'inserimento prescritti;
- g) le specifiche e le condizioni per il servizio web di cui all'articolo 12;
- h) [...]

- i) le specifiche e le condizioni per la fornitura di informazioni in forma scritta e in altro modo utile [...] di cui all'articolo 44, paragrafo 3;
- j) l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità di cui all'articolo 7;
- k) le specifiche e le condizioni per il registro centrale di cui all'articolo 57, paragrafo 2;
- l) l'adozione di una decisione sulla data a partire dalla quale l'EES entra in funzione una volta soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60;
- m) la creazione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e la procedura per la sua distribuzione agli Stati membri;
- n) le specifiche relative a soluzioni tecniche che consentano la connessione dei punti di accesso centrale ai sensi degli articoli 28 e 29 e a una soluzione tecnica che consenta la raccolta dei dati statistici richiesti ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 8.

Tali atti di esecuzione sono adottati, il prima possibile, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Ai fini dell'adozione delle misure previste per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità di cui alla lettera j), il comitato istituito ai sensi dell'articolo 61 del presente regolamento consulta il comitato VIS istituito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 767/2008.

#### *Articolo 34*

##### *Sviluppo e gestione operativa*

1. eu-Lisa è responsabile dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi nazionali, dell'infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. Tale agenzia è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 12 secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.



eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, le interfacce uniformi, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e l'infrastruttura di comunicazione, che sono adottate dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall'istituzione dell'interoperabilità con l'EES nonché dall'attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all'articolo 55.

eu-LISA sviluppa e realizza il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e l'infrastruttura di comunicazione non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 33.

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.

2. In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di 10 membri. Esso è costituito da [...] sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o i loro supplenti, dal presidente del gruppo consultivo dell'EES di cui all'articolo 62, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA e che parteciperanno all'EES.

Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente e almeno tre volte a trimestre [...]. Garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo dell'EES e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali dell'EES. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione sui progressi del progetto. Non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:

- a) la presidenza;
- b) i luoghi di riunione;
- c) la preparazione delle riunioni;
- d) l'ammissione di esperti alle riunioni;
- e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione.

La presidenza è esercitata da [...] uno Stato membro che [...] è pienamente vincolato, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA [...].

Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico dell'agenzia eu-LISA e l'articolo 10 del suo regolamento interno si applica *mutatis mutandis*. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.

In fase di progettazione e di sviluppo, il gruppo consultivo dell'EES di cui all'articolo 62 è composto dai responsabili di progetto dei sistemi nazionali dell'EES e presieduto da eu-LISA. Esso si riunisce [...] periodicamente e almeno tre volte a trimestre fino all'entrata in funzione dell'EES. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.

3. eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale, del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali e del servizio web di cui all'articolo 12.

La gestione operativa dell'EES consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantire il funzionamento dell'EES 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni della banca dati centrale dai valichi di frontiera, conformemente alle specifiche tecniche.

4. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che operano con i dati dell'EES adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

## Articolo 35

### *Responsabilità degli Stati membri e di Europol*

1. Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
  - a) l'integrazione delle infrastrutture [...] nazionali esistenti necessarie per le verifiche di frontiera e la connessione all'interfaccia uniforme nazionale;
  - b) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale [...] esistente necessaria per le verifiche di frontiera e la sua connessione all'EES ai fini dell'articolo 5, ad eccezione delle lettere j), k) e l);
  - c) l'organizzazione dei punti di accesso centrale e la loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale a fini di contrasto;
  - d) la gestione e le modalità di accesso all'EES del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la redazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale che fornisce alle autorità competenti di cui all'articolo 8 l'accesso all'EES. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione di detta autorità nazionale all'interfaccia uniforme nazionale. Ciascuno Stato membro [...] provvede [...] alla connessione dei rispettivi punti di accesso centrale di cui all'articolo 26 [...] all'interfaccia uniforme nazionale.
3. Ciascuno Stato membro utilizza procedure automatizzate per il trattamento dei dati.
4. Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nell'EES, il personale delle autorità con diritto di accesso all'EES riceve una formazione adeguata sulle norme di sicurezza e di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali pertinenti.
5. Europol si fa carico di quanto indicato ai paragrafi 3 e 4. Provvede alla connessione del suo punto di accesso centrale di cui all'articolo 27 all'EES ed è responsabile di tale connessione.

## *Articolo 36*

### *Responsabilità per l'uso dei dati*

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Ciascuno Stato membro garantisce che i dati registrati nell'EES sono trattati lecitamente e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato ha accesso ai dati per assolvere i propri compiti. Lo Stato membro competente garantisce in particolare che:

- a) i dati sono raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana del cittadino di paese terzo;
- b) i dati sono registrati lecitamente nell'EES;
- c) i dati trasmessi all'EES sono esatti e aggiornati.

2. eu-LISA garantisce che l'EES sia gestito conformemente al presente regolamento e agli atti di esecuzione di cui all'articolo 33. In particolare, eu-LISA:

- a) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e l'interfaccia uniforme nazionale, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;
- b) garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nell'EES.

3. eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il Garante europeo della protezione dei dati delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 per l'entrata in funzione dell'EES.

### *Articolo 37*

#### *Conservazione di dati negli archivi nazionali e nei sistemi nazionali di ingressi/uscite*

1. Ciascuno Stato membro può conservare i dati alfanumerici che ha inserito nell'EES, conformemente alle finalità dell'EES, negli archivi nazionali o nel sistema nazionale di ingressi e uscite nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.
2. I dati non sono conservati negli archivi nazionali o nel sistema nazionale di ingressi/uscite per un periodo superiore a quello per cui sono conservati nell'EES.
3. Qualsiasi uso di dati non conforme al paragrafo 1 è considerato abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro e del diritto dell'Unione.
4. Il presente articolo non può essere inteso nel senso di richiedere adattamenti tecnici dell'EES. Gli Stati membri possono conservare i dati conformemente al presente articolo a loro spese, a loro rischio e con i loro mezzi tecnici.

### *Articolo 38*

#### *Comunicazione di dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati*

1. I dati conservati nell'EES non sono trasmessi a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né messi a loro disposizione.
2. In deroga al paragrafo 1, i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere trasmessi a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato I o messi a loro disposizione dalle autorità preposte alle verifiche di frontiera o dalle autorità competenti per l'immigrazione in casi specifici, se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, oppure è in vigore un accordo di riammissione o qualunque altro tipo di accordo analogo tra l'Unione europea o uno Stato membro e tale paese terzo, oppure si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva;
  - b) lo Stato membro informa il paese terzo o l'organizzazione internazionale dell'obbligo di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi; [...]
  - c) i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, in particolare gli accordi di riammissione e le disposizioni in materia di trasmissione dei dati personali, e alla legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni giuridiche relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;
  - d) [...]
3. Le trasmissioni di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.
4. I dati personali ottenuti dal sistema centrale da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasmessi a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2008/977/GAI.
- 4 bis). In deroga al paragrafo 4, i dati di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 14 paragrafo 3, lettere a) e b), e i dati di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e b), possono essere trasmessi a un paese terzo o messi a sua disposizione dall'autorità designata, su richiesta debitamente motivata, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste una immediata e seria minaccia di reato di terrorismo o di altri reati gravi quali definiti, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, punti 26 e 27 del presente regolamento;
- b) la trasmissione è effettuata in conformità delle condizioni applicabili previste dalla decisione quadro 2008/977/GAI;
- c) è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita detenute dal paese terzo richiedente agli Stati membri in cui l'EES è operativo.

Qualora sia basata sul presente paragrafo, una tale trasmissione è documentata e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo con l'indicazione della data e dell'ora della trasmissione, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione della trasmissione e dei dati personali trasmessi.

#### *Articolo 38 bis*

*Condizioni per la comunicazione di dati alle autorità designate di uno Stato membro in cui l'EES non è ancora operativo e alle autorità designate di uno Stato membro nei confronti del quale non si applica il presente regolamento*

1. L'articolo 38, paragrafi 4 e 4 bis, si applica, *mutatis mutandis*, alla comunicazione di dati alle autorità designate di uno Stato membro in cui l'EES non è ancora operativo e alle autorità designate di uno Stato membro a cui non si applica il presente regolamento, su richiesta debitamente motivata, scritta o elettronica, a condizione che sia garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita detenute dallo Stato membro richiedente agli Stati membri in cui l'EES è operativo.
2. Qualora le informazioni siano fornite ai sensi del presente articolo, si applicano, *mutatis mutandis*, le stesse condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafi 1 e 3, all'articolo 43 e all'articolo 52, paragrafo 4.



## *Articolo 39*

### *Sicurezza dei dati*

1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione all'interfaccia uniforme nazionale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dall'EES.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione alla propria [...] infrastruttura nazionale necessaria per le verifiche di frontiera, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di:
  - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
  - b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni conformemente ai fini dell'EES;
  - c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
  - d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali conservati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
  - e) impedire che i dati siano trattati nell'EES senza autorizzazione e che i dati trattati nell'EES siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
  - f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;

- g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'EES creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad inserire, modificare, cancellare, consultare e cercare i dati e, su richiesta, mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità [...] di controllo di cui all'articolo 49 e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 2;
  - h) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati;
  - i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nell'EES, quando, da chi e per quale scopo;
  - j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dall'EES o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
  - k) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.
3. Per quanto riguarda il funzionamento dell'EES, eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2, compresa l'adozione di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro.

#### *Articolo 40*

#### *Responsabilità*

1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito a un trattamento illecito dei dati o a un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto al risarcimento del danno dallo Stato membro responsabile. Tale Stato membro può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato all'EES conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa all'EES abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurlo al minimo l'impatto.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento del danno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto.

#### *Articolo 41*

##### *Conservazione di registri da parte di eu-LISA e degli Stati membri*

1. eu-LISA conserva i registri di tutti i trattamenti di dati nell'ambito dell'EES. Tali registri indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 8, la data e l'ora, i dati trasmessi di cui agli articoli da 14 a 17, i dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui agli articoli da 21 a 25, nonché l'autorità che inserisce o estrae i dati. [...]
  2. Per le consultazioni di cui all'articolo 7, un registro di tutti i trattamenti dei dati effettuati nell'EES e nel VIS è conservato in conformità del presente articolo e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008. eu-LISA assicura in particolare la conservazione delle registrazioni dei trattamenti dei dati avviati dalle autorità competenti direttamente da un sistema all'altro.
- 2 bis. In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.
3. Tali registri possono essere utilizzati unicamente per il monitoraggio, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento di dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registri sono protetti dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellati dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 31, sempreché non siano necessari per procedure di monitoraggio già avviate.

## *Articolo 42*

### *Verifica interna*

Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso all'EES adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo e l'autorità nazionale di controllo.

Gli Stati membri provvedono affinché le prestazioni tecniche dell'infrastruttura di controllo di frontiera, la disponibilità, la durata delle verifiche di frontiera e la qualità dei dati siano monitorate con attenzione per assicurare che ciascuno Stato membro soddisfi i requisiti generali per il buon funzionamento dell'EES, nonché un processo efficiente di verifiche di frontiera.

## *Articolo 43*

### *Sanzioni*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni uso contrario al presente regolamento dei dati inseriti nell'EES sia passibile di sanzioni, [...] in conformità della legislazione nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

## CAPO VII

### Diritti e vigilanza in materia di protezione dei dati

#### *Articolo 44*

#### *Diritto d'informazione*

1. Fatto salvo il diritto di informazione di cui all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono registrati nell'EES sono informati dallo Stato membro competente per iscritto, o in altro modo utile, di quanto segue:
  - a) la spiegazione, in un linguaggio semplice e chiaro, del fatto che l'EES può essere utilizzato ai fini della gestione delle frontiere e che può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;
  - b) l'obbligo per i cittadini di paesi terzi esenti dal visto e per i titolari di un documento di transito agevolato (FTD) rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali;
  - c) l'obbligo imposto a tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell'EES di sottoporsi al rilevamento dell'immagine del volto;
  - d) l'obbligo di acquisire tali dati ai fini dell'esame delle condizioni d'ingresso;
  - d1) la spiegazione che l'ingresso è negato se un cittadino di paese terzo rifiuta di fornire i dati biometrici necessari per la registrazione, la verifica e/o l'identificazione nell'EES;
  - d2) il diritto di chiedere alle autorità preposte alle verifiche di frontiera, durante le verifiche di frontiera all'ingresso, il numero massimo di giorni rimanenti del suo soggiorno autorizzato;

d3) il fatto che se la durata massima del soggiorno autorizzato è superata, il cittadino di paese terzo sarà identificato come soggiornante fuoritermine, nonché le conseguenze che ne derivano;

d4) il periodo di conservazione dei dati;

e) il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo, delle autorità nazionali di controllo, o del Garante europeo della protezione dei dati, se del caso, cui rivolgersi per reclami in materia di protezione dei dati personali.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite in forma scritta o in altro modo utile nel momento in cui il fascicolo individuale dell'interessato è creato conformemente agli articoli 14, 15 o 16.

3. In conformità della procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, la Commissione crea [...] ed appronta [...] le informazioni comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, [...] il cui contenuto [...] è chiaro, [...] formulato in un linguaggio semplice e disponibile in una lingua comprensibile all'interessato o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

La Commissione fornisce le informazioni comuni in un modello che, in particolare, può avere la forma di manifesto. Il modello è [...] realizzato [...] in modo da consentire agli Stati membri di integrarlo [...] con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità [...] di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del responsabile del trattamento e delle autorità di controllo.

## *Articolo 45*

### *Campagna d'informazione*

La Commissione, in collaborazione con le autorità di controllo, [...] le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, avvia, in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati conservati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone.

## *Articolo 46*

### *Diritto di accesso, rettifica e cancellazione*

1. [...] Le richieste di cittadini di paesi terzi relative ai diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE possono essere presentate all'autorità competente di qualsiasi Stato membro.
2. Qualora la richiesta [...] sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta verificano, entro un termine di un mese, l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento di dati nell'EES, se tale verifica può essere effettuata senza consultare lo Stato membro competente. Altrimenti lo Stato membro diverso da quello competente contatta le autorità dello Stato membro competente entro un termine di 14 giorni e quest'ultimo verifica, entro un termine di un mese, l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento di dati nell'EES.
3. Qualora emerga che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede a rettificarli o a cancellarli conformemente all'articolo 32. Lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

Qualora emerga che i dati relativi ai visti registrati nell'EES sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede innanzitutto a verificare l'esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, a rettificarli nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli nell'EES, entro 14 giorni lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, contatta le autorità dello Stato membro competente per l'inserimento dei dati nel VIS. Quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati relativi ai visti e la liceità del loro trattamento nell'EES entro un termine di un mese e informa lo Stato membro interessato [...], il quale, se necessario, provvede senza indugio a modificare detti dati o a cancellarli dall'EES e, se del caso, dall'elenco di persone di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4. Qualora non ritenga che i dati registrati nell'EES siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, [...] lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto e senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
5. Lo Stato membro che ha adottato la decisione amministrativa ai sensi del paragrafo 4 [...] fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la motivazione, [...] Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o le autorità giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, compresa quella delle autorità di controllo, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.
6. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1 e 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato [...]. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellate subito dopo.



7. Se una persona chiede che le siano comunicati i dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di tale richiesta e di come e da quale autorità è stata trattata, e mette senza indugio tale documento a disposizione delle autorità [...] di controllo.

#### *Articolo 47*

##### *Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati*

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 46, paragrafi 3, 4 e 5.
2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

L'autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo degli Stati membri alle quali è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere tali obiettivi.

#### *Articolo 48*

##### *Mezzi di ricorso*

1. In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo [...] nello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 46 e dall'articolo 47, paragrafo 2, di ottenere l'accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano.
2. L'assistenza delle autorità di controllo rimane disponibile durante l'intero procedimento.

## *Articolo 49*

### *Vigilanza delle autorità di controllo [...]*

1. Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità [...] di controllo o le autorità designate in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino la liceità del trattamento dei dati personali di cui agli articoli da 13 a 19 effettuato dallo Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all'EES e viceversa.
2. L'autorità di controllo provvede affinché, almeno ogni quattro anni dall'entrata in funzione dell'EES, sia svolto un audit dei trattamenti di dati nel sistema nazionale conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.
4. [...]
5. Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di controllo e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 39, permette loro di consultare i registri di cui all'articolo [...] 41 e consente loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per l'EES.

## *Articolo 50*

### *Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati*

1. Il Garante europeo della protezione dei dati assicura che le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti l'EES siano effettuate in conformità del presente regolamento.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, [...] alle autorità di controllo e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
3. eu-LISA fornisce al Garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e i registri di cui all'articolo 41 e di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

### *Articolo 51*

#### *Cooperazione tra le autorità di controllo, le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati*

1. Le autorità di controllo, le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'EES e dei sistemi nazionali.
2. Essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità.
3. Le autorità di controllo, le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni sono a carico del Garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.

4. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e a eu-LISA una relazione congiunta sulle attività svolte. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall'autorità di controllo e dall'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro.

## *Articolo 52*

### *Protezione dei dati personali con riguardo all'accesso a fini di contrasto*

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni adottate a norma del diritto nazionale in applicazione della decisione quadro 2008/977/GAI siano altresì applicabili all'accesso all'EES effettuato dalle proprie autorità nazionali conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Le autorità nazionali di controllo designate a norma della decisione quadro 2008/977/GAI monitorano la legittimità dell'accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'EES e dall'EES.
3. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol è effettuato conformemente alla decisione 2009/371/GAI ed è sottoposto alla vigilanza di un garante della protezione dei dati esterno e indipendente. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento si applicano gli articoli 30, 31 e 32 di detta decisione. Il garante della protezione dei dati esterno e indipendente assicura che non siano violati i diritti del cittadino di paese terzo.
4. I dati personali consultati nell'EES ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

5. Il sistema centrale, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano registri delle ricerche al fine di consentire alle autorità nazionali di protezione dei dati e al Garante europeo della protezione dei dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Qualora l'obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali e i registri delle ricerche sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati e registri sono necessari ai fini della specifica indagine penale in corso per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

### *Articolo 53*

#### *Registrazione e documentazione*

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti di dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati dell'EES ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano registrati o documentati per verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati, nonché a fini di verifica interna.
2. Il registro o la documentazione indicano:
  - a) lo scopo esatto della richiesta di accesso ai dati dell'EES, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di accesso;
  - b) i ragionevoli motivi addotti per giustificare, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, il mancato confronto con altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI;
  - c) il riferimento dell'archivio nazionale;
  - d) la data e l'ora esatta della richiesta di accesso inviata al sistema centrale dal punto di accesso centrale [...];

- e) se è stata esperita la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28, paragrafo 2, e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
- f) i dati usati per il confronto;
- g) conformemente alle disposizioni nazionali o alla decisione 2009/371/GAI, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.

3. Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 64. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni.

## CAPO VIII

### Modifiche di altri strumenti dell'Unione

#### Articolo 54

##### *Modifica della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen*

All'articolo 20 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna parte contraente di prorogare oltre i 90 giorni su un periodo di 180 giorni il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio
- a) in circostanze eccezionali o [...]
- b) in conformità di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione e notificato alla Commissione conformemente all'ultimo comma del presente paragrafo.
- 2 bis. Il soggiorno di uno straniero nel territorio di una parte contraente può essere prorogato in conformità di un accordo bilaterale ai sensi del paragrafo 2, lettera b), su richiesta dello straniero presentata alle autorità competenti di tale parte contraente all'atto dell'ingresso o nel corso del soggiorno dello straniero al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del suo soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- Qualora lo straniero non abbia presentato una richiesta durante il soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il suo soggiorno può essere prorogato sulla base di un accordo bilaterale concluso da una parte contraente e il suo soggiorno di oltre 90 giorni su un periodo di 180 giorni che precede tale proroga può essere ritenuto legittimo dalle autorità competenti di tale parte contraente purché lo straniero interessato presenti prove attendibili atte a dimostrare che durante detto periodo ha soggiornato esclusivamente nel territorio di tale parte contraente.

2 ter. Nel caso in cui il soggiorno sia prorogato ai sensi del paragrafo 2, le autorità competenti della parte contraente in questione inseriscono i dati relativi alla proroga nell'ultima cartella di ingresso/uscita pertinente in conformità dell'articolo 17 del regolamento che istituisce il sistema di ingressi/uscite.

2 quater. Lo straniero è autorizzato a soggiornare esclusivamente nel territorio della parte contraente in questione e a uscire alle frontiere esterne di tale parte.

L'autorità competente che ha prorogato il soggiorno informa lo straniero interessato del fatto che la proroga del soggiorno è autorizzata esclusivamente nel territorio della parte contraente in questione e che deve uscire alla frontiera esterna di tale parte contraente.

2 quinquies. Le parti contraenti comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite, il testo dei loro pertinenti accordi bilaterali applicabili ai sensi del paragrafo 2, lettera b). Se la parte contraente cessa di applicare uno di tali accordi bilaterali, ne informa la Commissione. La Commissione pubblica le informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

#### *Articolo 55*

*Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS)*

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

0) all'articolo 10, paragrafo 1, [...] sono aggiunte le seguenti lettere:

"d bis) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;



l) se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione.";

1) all'articolo 13, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto rilasciato, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione estrae ed esporta immediatamente e automaticamente dal VIS al sistema di ingressi/uscite (EES) i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del [regolamento n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto]\*.";

---

\*Regolamento n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (GU [...] del [...], pag. [...]) [titolo completo + riferimento GU].

---

2) all'articolo 14, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. L'autorità competente per i visti che ha adottato la decisione di proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato estrae immediatamente ed esporta dal VIS all'EES i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)].";

3) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza; sesso;

c) tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;"

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4. Ai fini dello svolgimento della consultazione dell'EES per l'esame delle domande di visto e le relative decisioni in conformità dell'articolo 22 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], l'autorità competente per i visti è abilitata ad eseguire un'interrogazione nell'EES direttamente dal VIS con uno o più dei dati di cui al suddetto articolo.

5. Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nel VIS ovvero sussistano dubbi circa l'identità del cittadino di paese terzo, l'autorità competente per i visti è abilitata alla consultazione dei dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 20.";

4) al capo III è aggiunto un nuovo articolo 17 bis:

*"Articolo 17 bis*

*Interoperabilità con l'EES*

1. A partire dall'entrata in funzione dell'EES ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], è stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità delle verifiche di frontiera. A tal fine, eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS per consentire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS. La consultazione diretta tra i sistemi è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal [...] [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)].

2. Il requisito dell'interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l'EES dal VIS al fine di:
- a) consultare l'EES ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni conformemente all'articolo 22 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;
  - b) estrarre ed esportare automaticamente i dati relativi ai visti direttamente dal VIS all'EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 17 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.
3. Il requisito dell'interoperabilità consente alle autorità competenti [...] a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo in conformità del regolamento (UE) XXX (EES) [...] di consultare il VIS dall'EES al fine di:
- a) estrarre e importare automaticamente i dati relativi ai visti direttamente dal VIS nell'EES per costituire o aggiornare nell'EES la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento [...] di un titolare di visto conformemente agli articoli 13, 14 e 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e all'articolo 18 bis del presente regolamento;
  - b) estrarre e importare automaticamente i dati relativi ai visti direttamente dal VIS nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 17 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;
  - c) verificare [...] l'autenticità e la validità del visto e/o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;

- d) verificare [...] se i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che non hanno un fascicolo individuale registrato nell'EES siano stati precedentemente registrati nel VIS a norma dell'articolo 21 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e dell'articolo 19 bis del presente regolamento;
- e) se l'identità del titolare del visto non può essere verificata nell'EES, verificare [...] l'identità del titolare del visto mediante confronto con le impronte digitali nel VIS a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e dell'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento.

4. A norma dell'articolo 33 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la Commissione adotta le misure necessarie per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 34 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Per istituire l'interoperabilità con l'EES, l'autorità di gestione sviluppa la necessaria evoluzione e/o l'adattamento del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali. Le infrastrutture nazionali sono adattate e/o sviluppate dagli Stati membri.";

5) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 18 Accesso ai dati a fini di verifica [...] alle frontiere presso cui l'EES è operativo*

- 1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità, la validità temporale e territoriale e lo stato del visto e/o se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare verifiche [...] alle frontiere presso cui l'EES è operativo sono abilitate a eseguire interrogazioni utilizzando i dati seguenti:

- a) cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza; sesso; tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio e data di scadenza del documento di viaggio;
  - b) oppure, numero del visto adesivo.
2. Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1, quando l'EES è interrogato conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 o 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], [...] l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo può eseguire un'interrogazione nel VIS direttamente dall'EES utilizzando i dati di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che il VIS contiene dati relativi a uno o più visti rilasciati o prorogati, tuttora validi temporalmente e territorialmente ai fini dell'attraversamento della frontiera, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda in questione nonché dei fascicoli collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
- a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;
  - b) fotografie;
  - c) dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

Inoltre, per i titolari di visto per i quali non è obbligatorio, per motivi giuridici, fornire determinati dati o tali dati non possono essere forniti per ragioni di fatto, l'autorità [...] competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo riceve una comunicazione relativa al campo o ai campi specifici riservati a tali dati, sui quali è apposta l'indicazione "non pertinente".

4. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, ma che il visto o i visti registrati non sono validi, l'autorità [...] competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo o dei fascicoli relativi alla domanda nonché dei fascicoli collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
- a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;
  - b) fotografie;
  - c) dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 10, 13 e 14.
5. Oltre alla consultazione di cui al paragrafo 1, e prima di consultare i dati conformemente ai paragrafi 3 o 4, l'autorità [...] competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verifica l'identità di una persona nel VIS se dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- a) l'identità della persona non può essere verificata nell'EES in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], quando:
    - i) il titolare del visto non è ancora registrato nell'EES;
    - ii) al valico di frontiera non è disponibile la tecnologia per l'utilizzo dell'immagine del volto rilevata sul posto e, pertanto, l'identità del titolare del visto non può essere verificata nell'EES;
    - iii) sussistono dubbi circa l'identità del titolare del visto;
    - iv) per qualsiasi altro motivo l'identità del titolare del visto non può essere verificata nell'EES;

- b) l'identità della persona può essere verificata nell'EES ma, per la prima volta dopo la creazione del fascicolo individuale, la persona intende attraversare [...] una frontiera di uno Stato membro nel quale il presente regolamento è applicabile e presso cui l'EES è operativo.

Le autorità [...] competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verificano le impronte digitali del titolare del visto confrontandole con quelle registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l'interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Ai fini della verifica delle impronte digitali nel VIS di cui al paragrafo 5, l'autorità competente può interrogare il VIS dall'EES.
7. Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto o l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2.";
- 6) è inserito il seguente articolo 18 bis:

"Articolo 18 bis

*Estrazione di dati VIS per la creazione o l'aggiornamento [...] della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell'EES*

1. [...] Al momento della creazione o dell'aggiornamento nell'EES [...] della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento di un titolare di visto conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, e agli articoli 14 e 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], l'autorità [...] competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata ad estrarre dal VIS e importare automaticamente nell'EES i dati conservati nel VIS ed indicati all'articolo 14, paragrafo [...] 2, lettere c), d), e), f) e g), del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)].";

7) è inserito il seguente articolo 19 bis:

*"Articolo 19 bis*

*Uso del VIS prima della costituzione nell'EES del fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto conformemente all'articolo [...] 21 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]*

1. Al fine di verificare se una persona sia stata precedentemente registrata nel VIS, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 consultano il VIS  
  
[...] prima di costituire nell'EES il fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto conformemente all'articolo 15 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)];  
  
[...].
2. Ai fini del paragrafo 1, qualora si applichi l'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] e dall'interrogazione di cui all'articolo 25 del medesimo regolamento risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nell'EES o qualora si applichi l'articolo 21, paragrafo 5, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], l'autorità [...] competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a eseguire interrogazioni con i seguenti dati: cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza; sesso; tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio.
3. Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1, a seguito di un'interrogazione avviata nell'EES conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)] o qualora si applichi l'articolo 21, paragrafo 5, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], l'autorità [...] competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo può interrogare il VIS direttamente dall'EES utilizzando i dati alfanumerici di cui al paragrafo 2.



4. Inoltre, qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verifica le impronte digitali della persona confrontandole con quelle registrate nel VIS. Detta autorità può eseguire tale verifica dall'EES. Per le persone le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l'interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 e dalla verifica di cui al paragrafo 4, risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, l'autorità [...] competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo o dei fascicoli relativi alla domanda in questione nonché dei fascicoli collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
- a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;
  - b) fotografie;
  - c) dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 10, 13 e 14.
5. [...]
6. Qualora la verifica di cui ai paragrafi 2 e/o 5 non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità della persona o l'autenticità del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2. L'autorità competente [...] a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo può eseguire dall'EES l'identificazione di cui all'articolo 20 del presente regolamento.”;

- 8) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Le autorità competenti [...] a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali della persona [...] unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri [...].";
- 9) all'articolo 26 è inserito il seguente paragrafo:
- "3 bis. *[Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]* l'autorità di gestione assume la responsabilità dei compiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";
- 10) all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Ciascuno Stato membro e l'autorità di gestione conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registri indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi 1 e 5, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 19 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, nonché il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.
- 1 bis. Per le operazioni di cui all'articolo 17 bis, è conservato un registro di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità del presente articolo e dell'articolo 41 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)].".

## Articolo 56

### Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
"2. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS), di Eurodac e del sistema di ingressi/uscite (EES).";

- 2) dopo l'articolo 5, è aggiunto un nuovo articolo 5 bis:

#### "Articolo 5 bis

#### Compiti relativi all'EES

Con riguardo all'EES, l'agenzia svolge:

- a) i compiti attribuiti all'agenzia conformemente al regolamento n. XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio del XXX che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto;
  - b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'EES.";
- 3) l'articolo 7 è così modificato:
    - a) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:  
"5. I compiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 4 e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi SIS II, VIS, Eurodac o EES o agli scambi SIRENE relativi al SIS II.

6. Fatti salvi i contratti esistenti sulla rete di SIS II, VIS, Eurodac ed EES, la gestione delle chiavi criptate rimane di competenza dell'agenzia e non è esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato.";

4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES e di altri sistemi IT su larga scala.";

5) all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

a) dopo la lettera s) è aggiunta una nuova lettera s bis):

"s bis) adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX del XXX.";

a) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, e dell'EES in conformità dell'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XX del XXX.";

b) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) presenta osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 nonché all'audit di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX del XXX e assicura un adeguato seguito a tali controlli e audit.";

b) dopo la lettera x) e inserita una nuova lettera x bis):

"x bis) pubblica le statistiche relative all'EES conformemente all'articolo 57 del regolamento (UE) XXXX/XX.";

c) dopo la lettera z) è aggiunta una nuova lettera z bis):

"z bis) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXXX/XX";

6) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/ GAI, o questioni concernenti Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013, o questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. XX/XX del XXX.";

7) all'articolo 17, paragrafo 5

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013 e all'articolo 34, paragrafo 4, del [regolamento (UE) n. XX/XX del XXX.]";

8) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:

a) gruppo consultivo SIS II;

b) gruppo consultivo VIS;

- c) gruppo consultivo Eurodac;
- d) gruppo consultivo EES.";
- e) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Europol ed Eurojust possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS, Eurodac ed EES.".

## CAPO IX

### Disposizioni finali

#### *Articolo 57*

##### *Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche*

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 [...] è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza consentire l'identificazione individuale:
  - a) le informazioni sullo stato della procedura;
  - b) la cittadinanza, il sesso e la data di nascita del cittadino di paese terzo;
  - c) la data e il valico di frontiera di ingresso in uno Stato membro e la data e il valico di frontiera di uscita da uno Stato membro;
  - c) il tipo del documento di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio;
  - e) il numero di soggiornanti fuoritermine di cui all'articolo 11, le cittadinanze e il valico di frontiera di ingresso;
  - f) i dati inseriti in relazione a revoche dell'autorizzazione di soggiorno o proroghe della sua validità;
  - g) il codice a tre lettere dello Stato membro che ha rilasciato il visto [...] [...], se applicabile;
  - h) il numero di persone esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3;
  - i) il numero di cittadini di paesi terzi respinti, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi respinti e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima)<sub>2</sub> [...] il valico di frontiera in cui è stato rifiutato l'ingresso e i motivi per cui è stato rifiutato l'ingresso.

2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA crea, implementa e ospita nei suoi siti tecnici un archivio centrale contenente i dati di cui al paragrafo 1 che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e finalizzato a permettere alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi al fine di migliorare la valutazione del rischio di soggiorno fuoritermine, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere i consolati nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti. L'archivio contiene anche statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L'accesso all'archivio centrale è concesso mediante un accesso sicuro tramite s-TESTA con controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Norme dettagliate concernenti il funzionamento dell'archivio centrale e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili all'archivio sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

3. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare lo sviluppo e il funzionamento dell'EES di cui all'articolo 64, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.
4. Ogni trimestre eu-LISA pubblica statistiche relative all'EES in cui figurano, in particolare, il numero, la cittadinanza e il valico di frontiera di ingresso dei soggiornanti fuoritermine, dei cittadini di paesi terzi respinti, compresi i motivi del respingimento, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione di soggiorno è stata revocata o prorogata nonché il numero di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
5. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono compilati sotto forma di statistiche trimestrali relative all'anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per Stato membro.
6. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento nonché le statistiche di cui al paragrafo 3.



## Articolo 58

### Spese

1. Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione e dell'interfaccia uniforme nazionale sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali necessarie per le verifiche di frontiera [...] e la connessione all'interfaccia uniforme nazionale e quelle per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Sono esclusi i seguenti costi:

- a) l'ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
  - b) l'hosting dei sistemi nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
  - c) la gestione di sistemi nazionali (operatori e contratti di assistenza);
  - d) l'adattamento degli attuali sistemi di polizia e di verifiche [...] di frontiera ai sistemi nazionali di ingressi/uscite;
  - e) la gestione di progetto dei sistemi nazionali di ingressi/uscite;
  - f) la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali;
  - g) i sistemi di controllo di frontiera automatizzati, i sistemi self-service e i varchi automatici.
3. Le spese sostenute dai punti di accesso centrale di cui agli articoli 26 e 27 sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato membro e di Europol. [...] Le spese relative alla [...] connessione di tali punti di accesso centrale all'interfaccia uniforme nazionale e all'EES sono a carico, rispettivamente, di ciascuno Stato membro e di Europol.

4. Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione dell'articolo [...] 1, paragrafo 2, e si fanno carico dei costi derivanti dall'accesso all'EES a tal fine.

#### *Articolo 59*

##### *Comunicazioni*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità responsabile del trattamento di cui all'articolo 49.
  2. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA le autorità competenti di cui all'articolo 8 che hanno accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione, della consultazione o dell'interrogazione dei dati.
  3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all'articolo 26 e comunicano senza indugio ogni successiva modifica.
  4. Europol comunica alla Commissione e a eu-LISA la sua autorità designata e il suo punto di accesso centrale di cui all'articolo 27 e comunica senza indugio ogni successiva modifica.
  5. eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento del collaudo di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).
  6. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, attraverso un sito web pubblico costantemente aggiornato, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.
- 6 bis. La Commissione pubblica annualmente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e attraverso una pubblicazione elettronica che è disponibile online e tempestivamente aggiornata.

## *Articolo 60*

### *Entrata in funzione*

1. La Commissione determina la data a partire dalla quale l'EES entra in funzione una volta che:
  - a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 33;
  - b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'EES effettuato da eu-LISA stessa in cooperazione con gli Stati membri;
  - c) gli Stati membri abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all'EES i dati di cui agli articoli da 14 a 18 e le abbiano comunicate alla Commissione;
  - d) gli Stati membri abbiano completato le comunicazioni alla Commissione di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 3.

#### 1 bis. L'EES è operativo:

- a) negli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, e
- b) negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, ma per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - i) è stato completato con successo l'accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili,
  - ii) le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen sono state messe in applicazione conformemente ai rispettivi trattati di adesione, e
  - iii) le disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione visti che sono necessarie al funzionamento dell'EES ai sensi del presente regolamento sono state messe in applicazione conformemente ai rispettivi trattati di adesione.

- 1 ter. Uno Stato membro non contemplato dal paragrafo 1 bis è collegato all'EES non appena soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), e al paragrafo 1 bis, lettera b). La Commissione determina la data a partire dalla quale l'EES entra in funzione in tali Stati membri.
2. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b).
3. La decisione della Commissione di cui [...] ai paragrafi 1 e 1 ter è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. Gli Stati membri ed Europol iniziano a utilizzare l'EES a decorrere dalla data determinata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 1 ter.

*Articolo 61*  
*Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 62*  
*Gruppo consultivo*

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo che le fornisce la consulenza tecnica relativa all'EES, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. In fase di progettazione e di sviluppo si applica l'articolo 34, paragrafo 2.

### *Articolo 63*

#### *Formazione*

eu-LISA svolge compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'EES in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011.

### *Articolo 63 bis*

#### *Manuale pratico*

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA e altre agenzie competenti, mette a disposizione un manuale pratico per l'attuazione e la gestione dell'EES. Il manuale fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.

### *Articolo 64*

#### *Monitoraggio e valutazione*

1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo dell'EES rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché a monitorare il funzionamento dell'EES rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Entro [*sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento* — OPOCE: sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.
3. Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati nell'EES.

4. Due anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e successivamente ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell'EES, compresa la sua sicurezza.
5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende una valutazione dell'applicazione del regolamento; un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali [...]; [...] una valutazione della perdurante validità dei principi di base, dell'adeguatezza dei dati biometrici necessari al buon funzionamento dell'EES, dell'utilizzo di timbri nei casi eccezionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, delle implicazioni pratiche dell'applicazione dell'articolo 54, [...] della sicurezza dell'EES e [...] delle eventuali implicazioni per le future attività. [...] La valutazione comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o da eu-LISA. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.
7. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.
8. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono una relazione annuale sull'efficacia dell'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto, in cui figurino [...] statistiche su quanto segue:

- a) [...] se la consultazione è stata effettuata per fini di identificazione o per cartelle di ingresso/uscita e [...] il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
- b) i [...] motivi addotti per avvalorare il sospetto [...] che [...] l'interessato sia soggetto al presente regolamento;
- c) i [...] motivi addotti per giustificare [...] il mancato avvio della consultazione di sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b));
- d) il numero delle richieste di accesso all'EES a fini di contrasto;
- e) il numero e il tipo di casi in cui [...] l'accesso all'EES a fini di contrasto ha portato a un'identificazione;
- f) [...] il numero e il tipo di casi [...] in cui è stata utilizzata la procedura d'urgenza, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.

eu-LISA elabora modelli per agevolare la raccolta delle informazioni di cui al presente paragrafo. Tali modelli sono messi a disposizione degli Stati membri.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

*Articolo 65*  
*Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

Il presidente

*Per il Consiglio*

Il presidente



## Allegato I

*Organizzazioni internazionali autorizzate a richiedere dati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2*

1. Organizzazioni delle Nazioni Unite (come l'UNHCR);
2. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);
3. Comitato internazionale della Croce Rossa.

## Allegato II

### Disposizioni specifiche per cittadini di paesi terzi che effettuano l'attraversamento delle frontiere sulla base di un documento di transito agevolato valido

- 1) In deroga all'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del presente regolamento, per i cittadini di paesi terzi che effettuano l'attraversamento delle frontiere sulla base di un documento di transito agevolato (FTD) valido rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 693/2003, le autorità preposte alle verifiche di frontiera:
  - a) creano/aggiornano il relativo fascicolo individuale, che contiene i dati previsti all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Il fascicolo individuale indica inoltre che la persona è titolare di un documento di transito agevolato (FTD). Tale indicazione comporta automaticamente l'aggiunta alla cartella di ingresso/uscita della caratteristica dell'FTD di consentire ingressi multipli;
  - b) inseriscono in una cartella di ingresso/uscita, per ciascun ingresso effettuato sulla base di un documento di transito agevolato (FTD) valido, i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a c), del presente regolamento nonché l'indicazione che l'ingresso è stato effettuato sulla base di un FTD.

Al fine di calcolare la durata massima del transito, si considera che tale durata inizi a decorrere dalla data e dall'ora di ingresso. La data e l'ora di scadenza del transito autorizzato sono calcolate automaticamente dal sistema in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003.
- 2) Inoltre, al primo ingresso sulla base di un FTD è inserita nella cartella di ingresso/uscita la data di scadenza della validità dell'FTD.
- 3) L'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento si applica *mutatis mutandis* ai cittadini di paesi terzi titolari di un documento di transito agevolato (FTD) rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 693/2003.

- 4) Ai fini della verifica a una frontiera presso cui l'EES è operativo e all'interno del territorio degli Stati membri, i cittadini di paesi terzi che effettuano l'attraversamento delle frontiere sulla base di un documento di transito agevolato (FTD) valido sono soggetti, *mutatis mutandis*, alle verifiche e identificazioni previste agli articoli 21 e 24 del presente regolamento e agli articoli 18 e 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 che sono applicabili ai cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto.
- 5) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai cittadini di paesi terzi che effettuano l'attraversamento delle frontiere sulla base di un documento di transito agevolato (FTD) valido rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 693/2003, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- a) il loro transito avviene via treno;
  - b) non scendono sul territorio di uno Stato membro.
-

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)<sup>1</sup>, stabilisce le condizioni, i criteri e le regole dettagliate per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

- (2) Il regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto<sup>1</sup> mira a creare un sistema centralizzato per registrare i dati di ingresso e uscita e i dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione per un soggiorno di breve durata [...].
- (3) Per effettuare le verifiche sui cittadini di paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, che includono l'accertamento dell'identità e/o l'identificazione degli interessati così come la verifica del rispetto, da parte di questi, della durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, le guardie di frontiera dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili, compresi i dati contenuti nel sistema di ingressi/uscite (EES), se necessario. I dati conservati in tale sistema dovrebbero inoltre essere utilizzati per verificare il rispetto, da parte dei cittadini di paesi terzi titolari di un visto per ingresso singolo o di un visto per doppio ingresso, del numero massimo di ingressi autorizzati.
- (3 bis) In alcuni casi è necessario che i cittadini di paesi terzi forniscano dati biometrici ai fini delle verifiche di frontiera. Occorrerebbe pertanto modificare le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi introducendo l'obbligo di fornire tali dati biometrici. Nel caso in cui un cittadino di paese terzo rifiuti di fornire dati biometrici per la costituzione del fascicolo individuale o per l'esecuzione delle verifiche di frontiera, dovrebbe essere adottata una decisione di respingimento.
- (4) Al fine di garantire la piena efficacia dell'EES, è opportuno che le verifiche in ingresso e in uscita [...] siano effettuate in maniera armonizzata alle frontiere presso cui l'EES è operativo.
- (5) L'istituzione dell'EES richiede l'adattamento delle procedure di verifica sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere [...] presso cui l'EES è operativo. In particolare, l'EES intende abolire, all'ingresso e all'uscita, l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata [...], sostituendola con la registrazione elettronica dell'ingresso e dell'uscita direttamente nell'EES. Tuttavia, l'apposizione dei timbri sul documento di viaggio in caso di respingimento di un cittadino di paese terzo è mantenuta poiché una situazione di questo tipo riguarda viaggiatori che rappresentano un rischio più elevato. Inoltre, nelle procedure di verifica di frontiera occorre tenere conto dell'interoperabilità instaurata fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS). Infine, l'EES apre la possibilità di usare nuove tecnologie per l'attraversamento delle frontiere da parte dei soggiornanti di breve durata.
- (5 bis) I summenzionati adeguamenti delle procedure dovrebbero diventare effettivi negli Stati membri in cui l'EES è operativo alla data di entrata in funzione dell'EES stabilita conformemente al regolamento (UE) n. XXX sull'EES.

---

<sup>1</sup> GUL ...

- (5 ter) In deroga a tali adeguamenti, nel corso del periodo transitorio in attesa di essere connessi all'EES, gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dovrebbero continuare ad applicare le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2016/399 nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento. Dette procedure dovrebbero comprendere il mantenimento dell'obbligo di apposizione del timbro e le procedure esistenti di verifica alle frontiere, che non includono le verifiche dell'EES. Per motivi di trasparenza e certezza del diritto, tali procedure dovrebbero figurare in un allegato da aggiungere a tal fine al regolamento (UE) 2016/399.
- (6) Per un periodo di 6 mesi dall'entrata in funzione dell'EES, le guardie di frontiera dovrebbero tenere conto dei soggiorni effettuati nei territori degli Stati membri nei sei mesi precedenti l'ingresso o l'uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio oltre ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES. Tale misura dovrebbe consentire di effettuare le necessarie verifiche nei casi in cui una persona sia stata ammessa per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri nei sei mesi precedenti l'entrata in funzione dell'EES. È necessario inoltre stabilire disposizioni specifiche per le persone entrate nel territorio degli Stati membri e non ancora uscite prima dell'entrata in funzione del sistema. In tali situazioni, al momento dell'uscita dal territorio degli Stati membri dovrebbe essere registrato nell'EES anche l'ultimo ingresso.
- (7) Tenuto conto della diversità delle situazioni negli Stati membri e nei vari valichi di frontiera degli Stati membri quanto al numero di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se e in che misura utilizzare tecnologie come sistemi di controllo di frontiera automatizzato, "dispositivi self-service" e varchi automatici. Nell'utilizzare tali tecnologie è opportuno garantire che le verifiche in ingresso e in uscita alle frontiere esterne siano condotte in maniera armonizzata e che sia assicurato un adeguato livello di sicurezza.
- (8) Devono essere inoltre definiti i compiti e le funzioni delle guardie di frontiera ai fini dell'uso di tali tecnologie. A tale riguardo è opportuno garantire che i risultati delle verifiche di frontiera effettuate con mezzi automatizzati siano messi a disposizione delle guardie di frontiera per consentire loro di prendere le decisioni appropriate. Occorre inoltre sorvegliare sull'uso dei sistemi di controllo di frontiera automatizzato, dei "dispositivi self-service" e dei varchi automatici da parte dei viaggiatori per impedire comportamenti e usi fraudolenti. Nell'espletare tale sorveglianza le guardie di frontiera dovrebbero infine prestare particolare attenzione ai minori e dovrebbero essere messe in condizione di poter individuare le persone che necessitano di protezione.

- (9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter istituire su base volontaria programmi nazionali di facilitazione per consentire ai cittadini di paesi terzi sottoposti a controllo preliminare di sicurezza di beneficiare, in ingresso, di deroghe alle verifiche approfondite. Quando si applicano tali programmi nazionali di facilitazione è opportuno garantire che essi siano stabiliti in maniera armonizzata e che sia assicurato un adeguato livello di sicurezza.
- (10) Il presente regolamento non pregiudica all'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.
- (10 bis) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 21 settembre 2016.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2016/399, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (13) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>2</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (14) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>3</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>2</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>3</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (15) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>1</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>2</sup>.
- (16) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>3</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE<sup>4</sup>, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>2</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>3</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>4</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>5</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).



- (17) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>1</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE<sup>2</sup>, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>3</sup>.
- (17 bis) [Per quanto riguarda Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia, le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al VIS costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen, o ad esso altrimenti connesse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.]
- (18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/399,

---

<sup>1</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>2</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>3</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 22, 23, 24 e 25:

"22) "sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES)" il sistema istituito con [regolamento (UE) n. [...] XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto;

23) "sistema self-service" un sistema automatizzato che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse, e che può essere utilizzato per il pre-inserimento dei dati nell'EES;

24) "varco automatico" un'infrastruttura elettronica in cui avviene l'effettivo attraversamento di una frontiera [...];

25) "sistema di controllo di frontiera automatizzato" un sistema che consente il passaggio automatizzato della frontiera, e che si compone di un sistema self-service e di un varco automatico.";

1 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera f):

"f) fornire i dati biometrici, laddove richiesti per:

- i) la costituzione di un fascicolo individuale nel sistema di ingressi/uscite conformemente agli articoli 14 e 15 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];
- ii) effettuare verifiche di frontiera a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera g), punto i), del presente regolamento, dell'articolo 21, paragrafi 2 e 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] e, se de caso, dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.";

2) è inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

*Cittadini di paesi terzi i cui dati sono inseriti nell'EES*

1. I dati di ingresso e uscita delle seguenti categorie di persone sono inseriti nell'EES conformemente agli articoli 14, 15, 17 e 18 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]:
  - a) cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 [o per un soggiorno sulla base di un visto di circolazione];
  - b) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che non sono in possesso della carta di soggiorno di cui a tale direttiva;
  - c) cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, o di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, e che non sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un titolo di soggiorno conformemente all'accordo, a seconda dei casi.
2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione] ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento sono inseriti nell'EES conformemente all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].
3. Non sono inseriti nell'EES i dati delle seguenti categorie di persone:
  - a) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono in possesso della carta di soggiorno di cui a tale direttiva;

- b) cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, o di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, e che sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un titolo di soggiorno conformemente all'accordo, a seconda dei casi.
- b1) titolari di permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, ad eccezione di coloro che sono contemplati alle precedenti lettere a) e b);
- b2) titolari di visti per soggiorni di lunga durata;
- b3) cittadini di paesi terzi che si avvalgono della mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE<sup>1</sup> o della direttiva (UE) 2016/801<sup>2</sup>, dal momento che tali direttive istituiscono programmi specifici di mobilità all'interno dell'Unione;
- c) cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano;
- d) persone o categorie di persone esenti dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di una facilitazione per l'attraversamento delle frontiere:
- i) capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale e membri della loro delegazione ai sensi del punto 1 dell'allegato VII;
- ii) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio ai sensi del punto 2 dell'allegato VII;

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1.

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione), GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21.

- iii) marittimi ai sensi del punto 3 dell'allegato VII e marittimi presenti nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
- iv) lavoratori frontalieri ai sensi del punto 5 dell'allegato VII;
- v) servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in una situazione d'emergenza e guardie di frontiera ai sensi del punto 7 dell'allegato VII;
- vi) lavoratori off-shore ai sensi del punto 8 dell'allegato VII;
- vii) membri dell'equipaggio e passeggeri di navi da crociera ai sensi dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato VI;
- viii) persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto che non sono soggette alle verifiche di frontiera ai sensi dei punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 dell'allegato VI;
- e) persone che sono esenti dall'obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera o durante gli orari di apertura stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
- f) persone che, per l'attraversamento della frontiera, presentano un valido lasciapassare per traffico frontaliero in conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- g) equipaggi di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;
- h) persone che, per l'attraversamento della frontiera, presentano
  - i) un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003, o
  - ii) un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003, a condizione che il loro transito avvenga via treno e che non scendano sul territorio di uno Stato membro.

I dati dei familiari di cui alle lettere a) e b) non sono inseriti nell'EES, anche se questi non accompagnano né raggiungono il cittadino dell'Unione o il cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione.";

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

["Se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile, per motivi tecnici o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, per indisponibilità di certificati validi."];

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) i punti i), ii) e iii) della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

["i) la verifica dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e della validità e dell'autenticità del documento di viaggio, tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

- 1) il sistema d'informazione Schengen;
- 2) la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti;
- 3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Questo accertamento include una disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione.]

[...] Se il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) alla quale è possibile avere accesso in termini [...] tecnici, tale accertamento include una verifica dell'immagine del volto registrata nel chip comparandola elettronicamente all'immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato rilevata sul posto, eccezion fatta per i cittadini di paesi terzi che hanno un fascicolo individuale già registrato nell'EES. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, l'accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel chip.

ii) l'accertamento che, all'occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto, [del visto di circolazione], del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno richiesto.

Se il permesso di soggiorno contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati [...] sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici. La verifica approfondita all'ingresso comporta anche una verifica sistematica della validità del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata tramite consultazione, nel SIS o nelle altre pertinenti banche dati, delle informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati;<sup>[1]</sup>

iii) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento sono oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica dell'identità ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] e, se del caso, a un'identificazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];";

ii) dopo il punto iii) della lettera a) è inserito il seguente punto iii) bis:

---

<sup>1</sup> Questi punti possono necessitare di ulteriori adattamenti dopo l'adozione della proposta COM(2015) 670/2.

"iii bis) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia già raggiunto o superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e, per i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per ingresso singolo o un visto per doppio ingresso, la verifica del rispetto del numero massimo di ingressi autorizzati, tramite consultazione dell'EES conformemente all'articolo 21 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];";

iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto [o di un visto di circolazione] ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'autenticità, della validità territoriale e temporale e dello status del visto [o di un visto di circolazione] e, se del caso, dell'identità del suo titolare, tramite consultazione del VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>";

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).



iv) il punto i) della lettera g) è sostituito dal seguente:

"i) l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera e che, all'occorrenza, il documento sia accompagnato dal visto [o da un visto di circolazione], dal visto per soggiorno di lunga durata o dal permesso di soggiorno richiesto. La verifica del documento include la consultazione delle pertinenti banche dati e in particolare del sistema d'informazione Schengen, della banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, e delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.<sup>[1]</sup> [...] Se il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) alla quale è possibile avere accesso in termini [...] tecnici, tale accertamento include una verifica dell'immagine del volto registrata nel chip comparandola elettronicamente all'immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato rilevata sul posto, eccezion fatta per i cittadini di paesi terzi che hanno un fascicolo individuale già registrato nell'EES. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, l'accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel chip.";

v) alla lettera g) sono aggiunti i seguenti punti iv) e v):

"iv) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, la verifica dell'identità ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] e, se del caso, un'identificazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];

v) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, tramite consultazione dell'EES conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]";

---

<sup>1</sup> Questa condizione è prevista nella proposta (COM(2015) 670/2) che modifica l'articolo 7 del CFS e farà parte delle verifiche obbligatorie sui beneficiari del diritto alla libera circolazione. La frase potrà necessitare di adattamenti in funzione della versione finale del testo adottato.

vi) il punto ii) della lettera h) è soppresso.

vii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i[...] Ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, può essere consultato il VIS conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008, e può essere consultato l'EES conformemente all'articolo 25 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].";

viii) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

"9. [...] Qualsiasi cittadino di paese terzo ha il diritto di chiedere a una guardia di frontiera, durante le verifiche di frontiera all'ingresso, [...] il numero massimo di giorni [...] rimanenti del suo soggiorno [...] autorizzato, [...] che prendono in considerazione [...] il numero di ingressi e la durata del soggiorno autorizzata dal visto [...] [o dal visto di circolazione], e di ricevere in tale occasione le suddette informazioni dalla guardia di frontiera.";

4) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

*Uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato per i cittadini dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera e per i cittadini di paesi terzi titolari di una carta di soggiorno*

1. Le seguenti categorie di persone possono essere autorizzate a utilizzare sistemi di controllo di frontiera automatizzato se ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 2:

- a) i cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del [...] TFUE;
- b) i cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione;

- c) i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva;
- d) i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che sono in possesso della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.

2. Perché possano essere utilizzati i sistemi di controllo di frontiera automatizzato devono ricorrere le seguenti condizioni cumulative:

- a) il documento di viaggio [...] contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati [...] sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
- b) il documento di viaggio [...] contiene un'immagine del volto registrata nel chip, tecnicamente accessibile al sistema di controllo di frontiera automatizzato in modo da accertare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel chip del documento di viaggio;
- c) inoltre, i cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che sono in possesso di una carta di soggiorno valida devono soddisfare le seguenti condizioni:
  - i) la carta di soggiorno [...] contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati [...] sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
  - ii) la carta di soggiorno [...] contiene un'immagine del volto registrata nel chip, tecnicamente accessibile al sistema di controllo di frontiera automatizzato in modo da permettere di accertare l'identità del titolare [...] della carta di soggiorno comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel chip della carta di soggiorno.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 2, le verifiche di frontiera all'ingresso e all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e lo stesso attraversamento della frontiera possono avvenire utilizzando un sistema di controllo di frontiera automatizzato. Quando è effettuata per mezzo di un sistema di controllo di frontiera automatizzato, la verifica di frontiera all'ingresso e all'uscita include sistematicamente l'accertamento che la persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati dell'Unione e nazionali, in particolare il sistema d'informazione Schengen.[<sup>1</sup>]
4. All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso un sistema self-service sono messe a disposizione di una guardia di frontiera. [...] Tale guardia di frontiera monitora i risultati delle verifiche di frontiera e, tenendo conto di questi risultati, autorizza l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizza la persona verso un'altra guardia di frontiera che procede a ulteriori verifiche.
5. La persona viene indirizzata verso un'altra guardia di frontiera nelle situazioni seguenti:
  - a) quando una delle condizioni di cui al paragrafo 2 non è soddisfatta;
  - b) quando i risultati delle verifiche all'ingresso o all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, mettono in dubbio l'identità della persona, o quando rivelano che la persona rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica;
  - c) in caso di dubbi.
6. Fatto salvo il paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera può decidere di indirizzare le persone che utilizzano il sistema di controllo di frontiera automatizzato verso un'altra guardia di frontiera anche per altre ragioni.

---

<sup>1</sup> Una condizione simile è prevista nella proposta (COM(2015) 670/2) che modifica l'articolo 7 del CFS (dopo la codificazione, l'attuale articolo 8) e farà parte delle verifiche obbligatorie sui beneficiari del diritto alla libera circolazione. In funzione della versione finale del testo adottato, questa frase potrà diventare ridondante/obsoleta.

7. I sistemi di controllo di frontiera automatizzato funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di osservare gli utenti e di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema.";

5) è inserito il seguente articolo 8 ter:

"Articolo 8 ter

*Uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno*

1. I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno possono [...] essere autorizzati a utilizzare i sistemi di controllo di frontiera automatizzato qualora ricorrano le seguenti condizioni cumulative:
  - a) il documento di viaggio [...] contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati [...] sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
  - b) il documento di viaggio [...] contiene un'immagine del volto registrata nel chip, [...] tecnicamente accessibile al sistema di controllo di frontiera automatizzato in modo da permettere di accertare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel chip del documento di viaggio;
  - c) il permesso di soggiorno [...] contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati [...] sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
  - d) il permesso di soggiorno [...] contiene un'immagine del volto registrata nel chip, tecnicamente accessibile al sistema di controllo di frontiera automatizzato in modo da permettere di accertare l'identità del titolare del permesso di soggiorno comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel chip del permesso di soggiorno.

2. Quando ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1, le verifiche di frontiera applicabili all'ingresso e all'uscita e lo stesso attraversamento della frontiera possono avvenire utilizzando un sistema di controllo di frontiera automatizzato. In particolare:
  - a) all'ingresso, i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno sono soggetti alle verifiche di frontiera di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) [...] e vi);
  - b) all'uscita, i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno sono soggetti alle verifiche di frontiera di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii).
3. All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso il sistema self-service sono messi a disposizione di una guardia di frontiera. [...] Tale guardia di frontiera monitora i risultati delle verifiche di frontiera e, tenendo conto di questi risultati, autorizza l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizza la persona verso un'altra guardia di frontiera che procede a ulteriori verifiche.
4. La persona viene indirizzata verso un'altra guardia di frontiera nelle situazioni seguenti:
  - a) quando una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte;
  - b) quando i risultati delle verifiche all'ingresso o all'uscita di cui al paragrafo 2 mettono in dubbio l'identità della persona, o quando rivelano che la persona è considerata una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, le relazioni internazionali degli Stati membri, oppure una minaccia per la salute pubblica;
  - c) quando dalle verifiche all'ingresso o all'uscita di cui al paragrafo 2 emerge che non sono soddisfatte una o più delle condizioni di ingresso o di uscita;
  - d) in caso di dubbi.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera può decidere di indirizzare le persone che utilizzano il sistema di controllo di frontiera automatizzato verso un'altra guardia di frontiera anche per altre ragioni.

6. I sistemi di controllo di frontiera automatizzato funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di osservare gli utenti e di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema.";

6) è inserito il seguente articolo 8 quater:

"Articolo 8 quater

*Uso dei sistemi self-service per il pre-inserimento dei dati nell'EES*

1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 bis possono utilizzare sistemi self-service per pre-inserire nell'EES [...] i dati [...] [...] [...] di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, previa verifica delle seguenti condizioni cumulative:
  - a) il documento di viaggio [...] contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati [...] sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
  - b) il documento di viaggio [...] contiene un'immagine del volto registrata nel chip, [...] tecnicamente accessibile al sistema [...] self-service in modo da permettere di accertare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel chip del documento di viaggio.
2. Conformemente al paragrafo 1, il sistema self-service verifica se la persona è già registrata nell'EES e ne accerta l'identità ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].
3. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], il sistema self-service procede a un'identificazione conformemente all'articolo 25 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] [...]

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]

Inoltre, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], quando è effettuata un'identificazione nell'EES si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne, se l'interrogazione nel VIS con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 indica che la persona è registrata nel VIS, viene effettuata una verifica delle impronte digitali nel VIS ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008. [...] Qualora la verifica sulla persona ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, [...] la guardia di frontiera [...] è abilitata alla consultazione dei dati del VIS a fini di identificazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;
- b) per i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e che non risultano registrati nell'EES a seguito dell'identificazione effettuata ai sensi dell'articolo 25 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], è consultato il VIS conformemente all'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

4. Nel caso in cui i dati relativi alla persona non siano registrati nell'EES ai sensi dei paragrafi 2 e 3, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne procedono a pre-inserire nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere c), d), e), f) e [g)] e, se del caso, i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], e i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne procedono a pre-inserire nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c) e, se del caso, i dati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];



b) la persona è in seguito indirizzata verso una guardia di frontiera che:

i) [...] procede al pre-inserimento dei dati interessati, qualora non sia stato possibile raccogliere tutte le informazioni necessarie tramite il dispositivo self-service;

ii) [...] verifica:

[...]1) che il documento di viaggio utilizzato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto;

[...]2) che l'immagine del volto della persona interessata rilevata sul posto corrisponda all'immagine del volto raccolta tramite il sistema self-service;

[...]3) e, per le persone che non sono in possesso del visto richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, che le impronte digitali dell'interessato rilevate sul posto corrispondano a quelle raccolte tramite il sistema self-service;

iii) [...] una volta presa la decisione di autorizzare l'ingresso della persona o di respingerla, conferma [...] i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo e inserisce i dati previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) [...] o dall'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) [...] del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]).

5. Quando, dalle operazioni previste ai paragrafi 2 e 3[...] risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nell'EES, il sistema self-service verifica se sia necessario un aggiornamento di uno o più dati di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo [...]. [...]

6. Qualora si accerti, ai sensi del paragrafo 5, che la persona ha [...] un fascicolo individuale registrato nell'EES ma che i suoi dati devono essere aggiornati [...], si applicano le seguenti disposizioni:

a) la persona pre-inserisce nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati aggiornati;

- b) la persona viene indirizzata verso una guardia di frontiera, che verifica la correttezza dell'aggiornamento pre-inserito tramite il sistema self-service e, una volta presa la decisione di autorizzare l'ingresso della persona o respingerla, aggiorna il fascicolo individuale conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].

7. I sistemi self-service funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema.";

7) è inserito il seguente articolo 8 quinquies:

"Articolo 8 quinquies

*Uso di sistemi self-service e/o di varchi automatici per l'attraversamento della frontiera da parte di cittadini di paesi terzi il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES*

1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 bis possono essere autorizzate a usare un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera se ricorrono le seguenti condizioni cumulative:
  - a) il documento di viaggio [...] contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati [...] sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;
  - b) il documento di viaggio [...] contiene un'immagine del volto registrata nel chip, [...] tecnicamente accessibile al sistema [...] self-service in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella rilevata sul posto;
  - c) la persona è già registrata o i suoi dati sono stati pre-inseriti nell'EES.

2. Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1, le verifiche di frontiera all'ingresso [...] previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), [...] e all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando è effettuata tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, la verifica di frontiera all'uscita include le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h).

Se una persona è ammessa a un programma nazionale di facilitazione istituito da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 8 sexies, le verifiche effettuate attraverso un sistema self-service all'ingresso possono omettere l'esame degli aspetti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), all'attraversamento delle frontiere esterne di tale Stato membro o delle frontiere esterne di un altro Stato membro che abbia concluso un accordo con lo Stato membro che ha concesso l'accesso di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 8.

3. All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso il sistema self-service sono messi a disposizione di una guardia di frontiera. [...] Tale guardia di frontiera monitora i risultati delle verifiche di frontiera e, tenendo conto di questi risultati, autorizza l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizza la persona verso un'altra guardia di frontiera che procede a ulteriori verifiche.
4. La persona viene indirizzata verso un'altra guardia di frontiera nelle situazioni seguenti:
- a) quando una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte;
  - b) quando dalle verifiche all'ingresso o all'uscita di cui al paragrafo 2 emerge che non sono soddisfatte una o più delle condizioni di ingresso o di uscita;
  - c) quando i risultati delle verifiche all'ingresso o all'uscita di cui al paragrafo 2 mettono in dubbio l'identità della persona, o quando rivelano che la persona è considerata una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, le relazioni internazionali degli Stati membri, oppure una minaccia per la salute pubblica;
  - d) in caso di dubbi;
  - e) quando non sono disponibili varchi automatici.

5. Oltre alle situazioni indicate al paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera può decidere di indirizzare le persone che utilizzano il sistema self-service verso un'altra guardia di frontiera anche per altri motivi.
6. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e che hanno utilizzato un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera, possono essere autorizzate a usare un varco automatico. In caso di utilizzo di un varco automatico, la corrispondente registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al fascicolo individuale in questione ai sensi dell'articolo 13 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] avvengono al momento dell'attraversamento della frontiera tramite il varco automatico. Se il varco automatico non è aggregato al sistema self-service, presso tale varco viene svolto un accertamento dell'identità dell'utente per verificare che la persona che lo utilizza corrisponda alla persona che ha utilizzato il sistema self-service. L'accertamento è eseguito usando almeno un identificatore biometrico.
7. Qualora le condizioni elencate al paragrafo 1, lettera a) o b), o entrambe, non siano soddisfatte, può essere effettuata tramite un sistema self-service una parte delle verifiche di frontiera all'ingresso previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'uscita previste [...] all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h). La guardia di frontiera [...] può limitarsi a procedere solo a quegli accertamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), così come all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), che non è stato possibile effettuare attraverso il sistema self-service. La guardia di frontiera accerta inoltre che il documento di viaggio usato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto.
8. I sistemi self-service e i varchi automatici funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema, del varco automatico, o di entrambi.";

8) è inserito il seguente articolo 8 sexies:

"Articolo 8 sexies

*Programmi nazionali di facilitazione*

1. Ciascuno Stato membro può istituire un programma volontario per consentire ai cittadini di paesi terzi [...] o ai cittadini di uno specifico paese terzo che non godono del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, di beneficiare delle facilitazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), per i cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono stati ammessi al programma, la verifica approfondita all'ingresso può non includere l'esame degli aspetti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro [...].

2 bis. [...] Lo Stato membro sottopone a un controllo preliminare di sicurezza i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi al programma.

[...] Il controllo preliminare di sicurezza è effettuato dalle guardie di frontiera, dalle autorità competenti per i visti o dalle autorità competenti per l'immigrazione di cui all'articolo 3, punti 1 e 3, del regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite;

[...]3. Le autorità competenti di uno Stato membro [...] accordano l'accesso al programma solo quando sono soddisfatte le seguenti condizioni minime:

- a) il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento;

- b) il documento di viaggio, il visto [o un visto di circolazione], il visto per soggiorno di lunga durata e/o il permesso di soggiorno presentati dal richiedente sono validi e non sono falsi, contraffatti o alterati;
- c) il richiedente dimostra la necessità o giustifica l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente;
- d) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra di aver utilizzato in maniera lecita i precedenti visti con validità territoriale limitata, dimostra la propria situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri a tempo debito. Conformemente all'articolo 23 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], le autorità competenti [...] sono abilitate a consultare l'EES per verificare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;
- e) il richiedente giustifica lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;
- f) il richiedente dispone di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata dei soggiorni previsti sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o è in grado di ottenere lecitamente detti mezzi;

[...]

[...]

[...]4. [...] Il primo accesso al programma è concesso per un periodo massimo di un anno e dopo questo primo anno può essere prorogato per altri cinque anni al massimo oppure fino al termine del periodo di validità del documento di viaggio o di un eventuale visto per ingressi multipli, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rilasciato, se più breve.

In caso di proroga, ogni anno lo Stato membro valuta nuovamente la situazione di ciascun cittadino di paese terzo ammesso al programma per garantire che, in base alle informazioni aggiornate, il [...] cittadino di paese terzo interessato continui a soddisfare le condizioni di cui [...] al paragrafo 3. Tale nuova valutazione potrebbe essere effettuata nell'ambito delle verifiche di frontiera.

[...]5. Le verifiche [...] all'ingresso [...] di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), e all'uscita di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), comprendono anche [...] il fatto che il paese terzo abbia un valido accesso al programma;

Le guardie di frontiera possono effettuare una verifica sul cittadino di paese terzo che beneficia del programma all'ingresso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), e all'uscita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), senza comparare elettronicamente i dati biometrici, ma confrontando con un passeggero un'immagine del volto ricavata dal chip e l'immagine del volto contenuta nel fascicolo individuale EES del passeggero. La verifica completa è effettuata in modo casuale e in base a un'analisi dei rischi.

[...]6. Le autorità competenti di uno Stato membro [...] revocano immediatamente l'accesso al programma accordato a un cittadino di paese terzo:

- i) qualora risulti che le condizioni di accesso al programma non erano soddisfatte; o
- ii) qualora risulti che le condizioni di accesso al programma non sono più soddisfatte.

7. Nel verificare se il richiedente soddisfa le condizioni di cui [...] al paragrafo 3, si valuta con particolare attenzione se questi presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza dello o degli Stati membri e se intenda lasciare il territorio dello o degli Stati membri entro la scadenza del soggiorno autorizzato.

La valutazione dei mezzi di sussistenza per i soggiorni previsti si effettua in funzione della durata e dello scopo del o dei soggiorni previsti e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c). Una dichiarazione di garanzia o di alloggio da parte di un privato, o entrambe, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente. In caso di dubbi sul richiedente, sulle sue dichiarazioni o sui documenti giustificativi presentati, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda può consultare altri Stati membri prima di decidere in merito alla stessa.

[...]8. Due o più Stati membri che abbiano istituito il proprio programma nazionale ai sensi del presente articolo possono stipulare fra di loro un accordo per garantire che i beneficiari dei loro programmi nazionali possano godere delle facilitazioni riconosciute dall'altro o dagli altri programmi nazionali. Entro il termine di un mese dalla conclusione dell'accordo, ne è trasmessa una copia alla Commissione.

[...]9. Entro la fine del terzo anno di applicazione del presente articolo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della sua attuazione. Sulla base di tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre l'istituzione di un programma dell'Unione per cittadini di paesi terzi che siano viaggiatori frequenti e siano stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza.";

9) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera, la guardia di frontiera inserisce i dati nell'EES a norma dell'articolo 6 bis. Qualora non possano essere inseriti con mezzi elettronici, i dati sono inseriti manualmente.";

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. In caso di impossibilità tecnica di inserire i dati nel sistema centrale dell'EES o in caso di guasto del sistema centrale dell'EES, si applicano le seguenti disposizioni:



- i) in deroga all'articolo 6 bis del presente regolamento, i dati di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] sono temporaneamente conservati nell'interfaccia uniforme nazionale definita all'articolo 6 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite]. Se questo non è possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente. In [...] tutti i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena superata l'impossibilità tecnica o riparato il guasto. Gli Stati membri adottano le misure appropriate e predispongono le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che si possa procedere a tale conservazione locale temporanea in ogni momento e per ciascuno dei loro valichi di frontiera;

Nel caso eccezionale in cui non vi sia la possibilità tecnica di registrarli nel sistema centrale o nell'interfaccia uniforme nazionale e la conservazione elettronica locale temporanea sia tecnicamente impossibile, gli Stati membri conservano manualmente i dati di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, ad eccezione dei dati biometrici e appongono inoltre un timbro d'ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati conservati manualmente sono inseriti nel sistema non appena possibile.

- ii) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), punto iv), per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto [o di un visto di circolazione] di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), quando ciò è tecnicamente possibile, l'accertamento dell'identità del titolare del visto è effettuato consultando direttamente il VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.";

- 10) all'articolo 10 [...] sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 bis bis:

"3 bis. Qualora decidano di usare sistemi di controllo di frontiera automatizzato, varchi automatici e/o sistemi self-service, [...] gli Stati membri contrassegnano le rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte D dell'allegato III.";

3 bis bis. Qualora decidano di istituire un programma nazionale di facilitazione in conformità dell'articolo 8 sexies, gli Stati membri possono decidere di utilizzare corsie specifiche per i cittadini di paesi terzi che beneficiano di tale programma nazionale di facilitazione.”;

11) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

*Apposizione di timbri sui documenti di viaggio*

1. Qualora espressamente previsto dalla legislazione nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da detto Stato membro.

1 bis. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 e il documento di viaggio di cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 il cui transito avviene via treno e che non scendono sul territorio di uno Stato membro sono timbrati all'ingresso e all'uscita.

2. Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.”;

12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

*Presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata*

1. Fatto salvo l'articolo 12 bis, se per un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro [...] non è stato costituito un fascicolo individuale nell'EES o [...] se l'ultima cartella [...] di ingresso/uscita [...] non è pertinente, le autorità competenti possono presumere che la persona non soddisfi o non soddisfi più le condizioni [...] di durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.

Inoltre, fatto salvo l'articolo 12 bis, le autorità competenti possono presumere che un cittadino di paese terzo non soddisfacesse le condizioni relative alla durata del soggiorno precedente se, durante l'esecuzione delle verifiche di frontiera all'ingresso, risulta che la precedente cartella di ingresso/uscita del cittadino di paese terzo non contiene una data di uscita.

2. Questa presunzione non si applica ai cittadini di paesi terzi che possono fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili che dimostrino che essi beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione o che sono titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata. Se del caso, è d'applicazione l'articolo 32 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].
3. La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora [...] il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri o della data di scadenza di un precedente permesso di soggiorno o di un precedente visto per soggiorni di lunga durata, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno di breve durata.  
  
In [...] tal caso le autorità competenti costituiscono un fascicolo individuale, se necessario, o indicano nel sistema di ingressi/uscite la data e il luogo in cui il cittadino di paese terzo ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 18 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite];
4. Qualora la presunzione di cui al paragrafo 1 non dovesse essere confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE<sup>1</sup> e al diritto nazionale nel rispetto di detta direttiva.

[...]

Il cittadino di paese terzo che [...] beneficia del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione può essere [...] rimpatriato solo [...] conformemente alla direttiva 2004/38/CE.";

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

13) è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

*Periodo transitorio e misure transitorie*

1. Per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES, al fine di verificare, all'atto dell'ingresso, che una persona non abbia superato il numero di ingressi autorizzati da un visto per ingresso singolo o da un visto per doppio ingresso e verificare, all'atto dell'ingresso e dell'uscita, che una persona che entra nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata non abbia oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato, le [...] guardie di frontiera tengono conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri nei 180 giorni che precedono l'ingresso o l'uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio, in aggiunta ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES.
2. Qualora una persona sia entrata nel territorio degli Stati membri e non ne sia ancora uscita prima dell'entrata in funzione dell'EES, viene costituito nell'EES un fascicolo individuale e la data dell'ingresso viene inserita nella cartella di ingresso/uscita conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite] al momento dell'uscita della persona. Questa regola non è limitata al periodo di sei mesi dopo l'entrata in funzione dell'EES di cui al paragrafo 1. In caso di divergenza fra la data del timbro di ingresso e i dati registrati nell'EES, prevale il timbro in questione.";

14) l'articolo 14 è così modificato:

- a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente terzo comma:

"I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata [...] sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, e all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite].";

b) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi i dati inseriti nell'EES o il timbro di ingresso annullato, o entrambi, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.";

14 bis) l'articolo 20 è così modificato:

il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

"capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale e membri della (delle) loro delegazione (i).";

- 15) gli allegati III, IV<sub>1</sub> [...] V e VII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- 16) l'allegato VIII è soppresso;
- 17) è aggiunto l'allegato IX.

## *Articolo 2*

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 2. Esso si applica a decorrere dalla data in cui l'EES entra in funzione, come stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 60 del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto].

- 2 bis. In deroga al paragrafo 2, nel corso del periodo transitorio in attesa di essere connessi all'EES, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1 ter del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto] gli Stati membri in cui l'EES non è operativo, invece delle procedure di cui agli articoli da 6 a 14 del regolamento (UE) 2016/399, applicano, per le verifiche di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, le procedure di cui all'allegato IX di tale regolamento.
- 2 ter. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen e [all'articolo 6, paragrafo 1,] dell'allegato IX del regolamento (UE) 2016/399, ai fini della determinazione della durata del soggiorno autorizzato, i soggiorni nel territorio degli Stati membri in cui l'EES non è operativo sono conteggiati separatamente dai soggiorni nel territorio degli Stati membri in cui l'EES è operativo.
3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

Il presidente

*Per il Consiglio*

Il presidente

---

**ALLEGATO**  
*della*

**proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di**  
**ingressi/uscite**

*ALLEGATO*

Gli allegati del regolamento (UE) 2016/399 sono così modificati:

1. all'allegato III sono aggiunte le parti D ed E:

**"PARTE D**


Parte D1: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera



**EU / EEA / CH**  
**CITIZENS**

[...]


Parte D2: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini di paesi terzi



**THIRD-COUNTRY  
NATIONALS**

[...]

Parte D3: corsie di controllo di frontiera automatizzato per tutti i passaporti



**ALL-PASSPORTS**

[...]



## Parte E: Corsie riservate ai viaggiatori registrati



2. l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 e il documento di viaggio di cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 il cui transito avviene via treno e che non scendono sul territorio di uno Stato membro sono timbrati all'ingresso e all'uscita. Quando espressamente previsto dalla legislazione nazionale, uno Stato membro può altresì apporre un timbro all'ingresso e all'uscita sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da quello Stato membro conformemente all'articolo 11. Inoltre, conformemente all'allegato V, parte A, in caso di respingimento di cittadini di paesi terzi ai sensi dell'articolo 14, la guardia di frontiera appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nell'allegato V, parte B.";

a) è aggiunto il punto 1 bis:

"Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e nel documento SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).";

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di respingimento di un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto, il timbro è apposto di norma sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro.";

3. l'allegato V, parte A, è così modificato:

a) il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b) per i cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di respingimento sulla base di un visto per soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione], i dati relativi al respingimento sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Inoltre, la guardia di frontiera appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nella parte B del presente allegato;"

b) il punto 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

"d) per i cittadini di paesi terzi il cui respingimento non è registrato nell'EES, la guardia di frontiera appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nella parte B del presente allegato. Inoltre, per queste categorie di persone, la guardia di frontiera annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento;"

c) è aggiunto il punto 1, lettera e):

"e) Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.";

4. all'allegato V, parte B, il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera è così modificato:

J) ha rifiutato di fornire i dati biometrici, laddove richiesti

per la costituzione di un fascicolo individuale nel sistema di ingressi/uscite

al fine di effettuare le verifiche di frontiera.

5. l'allegato VII è così modificato:

il punto 1 è sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato, i capi di governo e i membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, i sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera.";

6. è aggiunto il seguente allegato IX:

#### "Allegato IX

*Procedure per le verifiche di frontiera applicabili agli Stati membri in cui l'EES non è operativo in attesa della loro connessione all'EES*

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento XXXX/XXXX che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, nel corso del periodo transitorio in attesa di essere connessi all'EES, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1 ter) del [regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto], per le verifiche di frontiera gli Stati membri in cui l'EES non è operativo non applicano le procedure di cui agli articoli da 6 a 14 di tale regolamento, bensì quelle di cui al presente allegato.

## Articolo 6

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

## Articolo 7

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

## Articolo 8

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

## Articolo 8 bis

[riprodurre l'intero testo del nuovo articolo 8 bis introdotto nel presente regolamento]

## Articolo 8 ter

[riprodurre l'intero testo del nuovo articolo 8 ter introdotto nel presente regolamento]

## Articolo 9

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

## Articolo 10

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento e quello del nuovo paragrafo 3 bis introdotto nel presente regolamento]

## Articolo 11

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

## Articolo 12

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

## Articolo 13

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

## Articolo 14

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

Allegato III

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento e quello della nuova parte D1 introdotta nel presente regolamento]

Allegato IV

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

Allegato V

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

Allegato VII

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

Allegato XII

[riprodurre l'intero testo nella versione antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento]

---